



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

OTTOBRE 2003 80

Publicazione trimestrale - Spediz. in abb. postale 70% - Filiale di Torino - Anno XX n. 3 - 4° trimestre - 10138 Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130 - Contiene I.P.



In copertina:

Via XX Settembre
a Torino.
Raymond Depardon



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio ROSSOMANDO

COMITATO DI REDAZIONE

Pier Luigi AMERIO
Paolo DAVICOBONINO
Vincenzo ENRICHENS
Fulvio GIANARIA
Mario NAPOLI
Elena NEGRI
Carlo PAVESIO
Filippo VALLOSIO
Romana VIGLIANI
Giovanni VILLANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA
Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
Smile Grafica - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

Le foto di questo numero
sono tratte dal catalogo
Piemonte. Una definizione fotografica
curato da Adele Re Rebaudengo
e Patrizia Musso
Agartharte

Editoriale

7 Rappresentanza istituzionale e rappresentanza politica dell'Avvocatura:
profilo storico-politico. Vecchie e nuove prospettive *di Antonio Rossomando*

Testimonianze

11 Gli interventi di Gianpaolo Zancan, Marcello Maddalena
e Antonio Rossomando alla commemorazione di Vittorio Chiusano

Professione

- 18 Progetti di riforma dell'Ordinamento professionale. La nuova disciplina
dell'accesso *di Filippo Vallosio e Vincenzo Enrichens*
- 22 Il penalista e l'impresa: insegnamenti e professione *di Guido Fracchia*
- 24 La Convenzione con Unioncamere per la Camera Arbitrale del Piemonte
di Mario Napoli
- 27 Testo della Convenzione
- 28 A Torino il Convegno Nazionale sulla consulenza *di Mario Napoli*

Saette

- 29 Venti di guerra *di Aldo Fioretta*
- 31 Una replica *di Celso Nicco*

Recensioni

- 32 Globalizzazione e Giustizia (P.G. Monateri e A.M. Musy) *di Carlo Re*
- 35 La investigazione e la cross-examination (G. Gulotta) *di Stefano Azzolin*
- 37 La Corte Penale Internazionale *di Fulvio Gianaria*
- 39 Africa: alla GAM e nei libri di Gianni Vercellotti *di Anna C. Ronfani*

Ricordi

- 41 Ricordo di Alberto Fiore *di Maurizio Basile*
- 42 Ricordo di Vittorio Negro *di Bianca Guidetti Serra*
- 43 Ricordo di Vittorio Chiusano *dei collaboratori dello Studio*
- 44 Ricordo di Mario Ambrosecchia *di Jennifer Ambrosecchia*



Publicità
STUDIO BETA
10133 TORINO
Corso Moncalieri, 494/6 G
Tel. 011/661.04.49
Cell. 340/576.83.25

Dopo il volume dedicato al fotografo giapponese Keiichi Tahara nel 2002, il catalogo che raccoglie le fotografie di Raymond Depardon che pubblichiamo in questo numero costituisce la seconda tappa del progetto Piemonte. Una definizione fotografica realizzata con la collaborazione di Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione CRT, Fondazione SanPaolo per la Cultura, la Scienza e l'Arte e Unicredit Banca. Ringraziamo le coordinatrici del progetto Adele Re Rebaudengo e Patrizia Musso per averci consentito la pubblicazione delle immagini.



Editoriale

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA POLITICA DELL'AVVOCATURA: PROFILO STORICO-POLITICO. VECCHIE E NUOVE PROSPETTIVE

Per la seconda volta, in occasione dell'assemblea degli iscritti convocata per l'approvazione del bilancio annuale preventivo, l'Ordine di Torino ha approvato a maggioranza lo stralcio della posta concernente il contributo annuale all'Organismo Unitario dell'Avvocatura. Con ciò l'Ordine di Torino non aderirebbe implicitamente all'Organismo unitario dell'Avvocatura. Si ripropone pertanto il problema della rappresentanza istituzionale e politica degli Avvocati. Ritengo utile ed opportuno tracciare un profilo storico per poter affrontare in tempi brevi decisioni definitive non più ineludibili.

Al congresso di Verona (Dic. 2002) il Presidente del Consiglio Nazionale forense tracciava un resoconto analitico dei congressi forensi, resoconto che cercherò di riassumere.

Nel 1982 si tenne a Rimini una Assemblea Straordinaria per dibattere due temi fondamentali per l'Avvocatura: l'ordinamento forense e la previdenza.

Il nodo centrale della discussione fu in definitiva quello della rappresentanza degli interessi (economici) degli Avvocati, nella contrapposizione tra le opinioni espresse dai vari Consigli dell'Ordine, la maggior parte dei quali riteneva che la rappresentanza di tali interessi fosse di competenza degli organi istituzionali (Consiglio Nazionale forense, Consiglio dell'ordine, Unione delle curie).

Prevalse allora la posizione espressa dal Consiglio dell'Ordine di Milano che affermava esplicitamente la illegittimità di qualunque ipotesi normativa che potesse demandare coattivamente per la tutela degli interessi economici ad un unico soggetto od organo, specie se di natura pubblica, la rappresentanza degli avvocati per la tutela dei loro interessi economici. Il Consiglio dell'Ordine di Milano pertanto sosteneva che la capacità di rappresentanza della categoria (sempre per quanto attiene agli interessi economici) doveva spettare alle Associazioni che concretamente raccolgono la fiduciaria adesione degli interessati.

Seguirono poi i Congressi ufficiali (il XVIII a Salerno nel 1985, il XIX ad Ancona nel 1987, il XX a Catanzaro nel 1989) e quindi la decisione di richiamare quanto stabilito a Rimini per risolvere il problema dell'unità e della rappresentanza dell'Avvocatura.

Fu indetta pertanto nel giugno 1990, una nuova Assemblea (Rimini-bis) a cui gli Avvocati parteciparono senza delegazioni ufficiali ma con grande determinazione. Si votò all'unanimità una mozione che demandava ad una commissione (c.d. Commissione di Rimini) di porre in essere tutti gli strumenti atti a realizzare nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni e dei compiti istituzionali degli Organi forensi, un'assemblea forense elettiva, diretta alla costituzione di un'Organizzazione unitaria dell'Avvocatura "nella

salvaguardia dell'autonomia" "delle associazioni e dei compiti istituzionali degli organi forensi". I lavori della Commissione si protrassero senza apprezzabili risultati.

Dopo il XXI Congresso di Trento del 1991 e dopo la Conferenza nazionale dell'Avvocatura (Venezia, 1992), in sede del successivo XXII Congresso di Roma del '93, si constatava la mancanza di uno schema comune da sottoporre alla approvazione degli iscritti. Nella contrapposizione permanente delle varie tesi, veniva votata pertanto a grande maggioranza una mozione che demandava ad un Congresso straordinario, appositamente preparato dalla Commissione di Rimini, di definire l'aspetto formale e programmatico della rappresentanza.

Il Congresso straordinario ebbe luogo a Venezia nell'ottobre 1994 e la mozione unitaria finale tentò di comporre le contrapposizioni esistenti (tra gli organi istituzionali e le varie associazioni). Si prospettava per il futuro una modifica della struttura del Consiglio nazionale forense (distinto in due Sezioni, l'una per l'attività giurisdizionale e l'altra con funzioni rappresentative in senso ampio). Nel frattempo si proponeva la costituzione di un nuovo organismo, chiamato Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.) al solo fine di "realizzare, in continuità e in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, gli obiettivi dell'Avvocatura". (All'O.U.A. si conferì anche il

compito di preparare uno statuto per la propria autoregolamentazione).

A Maratea, nel 1995, ebbe luogo il XXIII Congresso. In questa sede l'Assemblea approvava un nuovo regolamento che demandava espressamente all'Organismo unitario la rappresentanza politica dell'Avvocatura, che avrebbe operato per i problemi comuni "in collaborazione" con il Consiglio Nazionale Forense e con la Cassa di Previdenza.

Più specificatamente all'Organismo Unitario veniva attribuito il compito di 1) provvedere all'applicazione e all'attuazione delle mozioni votate dal

Congresso, 2) di attendere allo svolgimento di tutte le attività di studio, di informazione, di comunicazione, di divulgazione, di intervento presso le istituzioni e presso gli organi politici, 3) di mantenere con assiduità i contatti con tutte le componenti istituzionali ed associative della categoria.

Al Congresso di Maratea seguirono quello di Trieste (1997); il XXV a Napoli (1999) e infine il XXVI Congresso a Firenze (2001).

Il Congresso di Firenze. Le conclusioni assunte dal Congresso di Firenze sul tema della rappresentanza sono sto-

ria recente. È emersa la necessità di modificare l'attuale assetto dell'O.U.A., (organismo non sufficientemente adeguato alle esigenze attuali) e di indire un Congresso Straordinario nel quale dibattere le proposte di modifiche dello Statuto del Congresso Nazionale dell'Avvocatura dell'O.U.A., modifiche "volte a riprendere la pienezza del percorso unitario della rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana".

È stata a tal fine nominata una Commissione che ha proceduto ad una serie di riunioni e che ha elaborato alla fine un documento che tuttavia non riportava l'unanimità dei consensi.



Riflessioni e prospettive

I. Nella prima assemblea di Rimini (1982) si prese coscienza di una debolezza politica dell'Avvocatura e si sottolineò la necessità di superare la frammentazione interna che la indeboliva e che le impediva di incidere sui processi legislativi concernenti i temi della Giustizia.

II. Nella seconda assemblea di Rimini (giugno 1990) si affermò la volontà dell'Avvocatura di seguire un percorso unitario e di dotarsi di uno strumento politico capace di realizzare tale scopo.

– Venne perciò costituita una Commissione (c.d. Commissione di Rimini).

– Tale Commissione lavorò per alcuni anni elaborando idee e proposte, sempre senza raggiungere risultati concreti.

– Non ebbero miglior risultato la I Conferenza Nazionale dell'Avvocatura Italiana (Venezia 1992) né il XXII Congresso ordinario (Roma 1993).

III. Nel Congresso straordinario di Venezia (ottobre 1994), Congresso importante perché segna la prima tappa per la realizzazione dell'O.U.A., si fissano i seguenti punti fermi:

a) attribuire al Congresso Nazionale Forense la determinazione degli indirizzi generali della politica forense. Con tale attribuzione in buona sostanza si riconosce nel Congresso la sede della volontà politica dell'Avvocatura;

b) riconoscere nel Consiglio Nazionale Forense (nella sua futura articolazione che prevede due Sezioni: una Giurisdizionale ed un'altra con funzioni rappresentative in senso ampio), lo strumento capace di dare vita ad un soggetto politico unitario.

Per realizzare "in continuità ed in collaborazione con il C.N.F. gli obiettivi dell'Avvocatura", col Congresso di Venezia si decide di utilizzare *provvisoriamente* un nuovo organismo: l'Organismo unitario dell'Avvocatura (O.U.A.).

Sempre in sede di Congresso si individua nella legge di riforma dell'Ordinamento professionale lo strumento legislativo idoneo a determinare l'attribuzione di rappresentanza politica dell'Avvocatura.

IV. Nel Congresso Nazionale Forense di Maratea (settembre '95), momento politico che segna una svolta rispetto alle precedenti elaborazioni, si determina il passaggio dal modello rap-

presentativo delineato a Venezia alla realizzazione vera e propria dell'Organismo unitario dell'Avvocatura, Organismo provvisorio, ma realtà politica definitiva (È pur vero che nella relazione Cagnani si faceva cenno ad una situazione di "attesa" disciplinante le nuove strutture del C.N.F.).

Viene nel contempo approvato un nuovo protocollo che attribuisce all'O.U.A. la rappresentanza politica dell'Avvocatura.

Nel XXIV Congresso di Trieste (Grado settembre '97) si approva il testo dello Statuto. Il dato politico di rilievo è che si demanda espressamente all'O.U.A. la realizzazione degli indirizzi generali determinati dal Congresso.

Il modello delineato a Maratea viene modificato nel senso che non si ha più come riferimento il C.N.F., (sia pur nelle prospettate modifiche). *L'O.U.A. diviene l'organo di rappresentanza politica dell'Avvocatura in quanto struttura di diretta emanazione dal Congresso, e quindi politicamente legittimata.*

V. Inizia una crisi dei rapporti tra l'O.U.A. ed alcune Associazioni. In particolare tra l'O.U.A. e la Unione delle Camere Penali. Crisi che per quanto concerne l'Unione delle Camere Penali si conclude con un vero e proprio strappo nel XXV Congresso di Napoli.

Nessun concreto risultato si prospetta alla II Conferenza Nazionale dell'Avvocatura a Riva del Garda (giugno-luglio 2000).

VI. Dopo il Congresso di Napoli si evidenzia la crisi del modello dell'Organo di rappresentanza politica dell'Avvocatura e si incomincia a delineare la necessità di una riconsiderazione del modello disegnato.

La Unione delle Camere Penali e l'A.I.G.A. propongono l'alternativa di una Federazione delle Associazioni.

VII. Congresso di Firenze (ottobre 2001). Il Congresso di Firenze segna l'assenza di alcuni Ordini (tra cui l'Ordine di Roma) e l'assenza dell'Unione delle Camere Penali. Segna nel contempo la presenza critica dell'A.I.G.A.

Vengono evidenziati alcuni problemi di fondo:

- 1) la necessità di un radicamento della rappresentanza sul territorio;
- 2) la necessità di un diretto coinvolgimento della base elettorale;
- 3) il difficile rapporto tra alcune Associazioni e l'O.U.A.;

4) il meccanismo elettorale per le elezioni dei delegati al Congresso;

5) la composizione dell'Assemblea dell'O.U.A.;

6) la convocazione del Congresso;

7) la incompatibilità ed i limiti dei mandati elettorali.

Dal dibattito emergeva una prima osservazione: la rappresentanza politica non può che essere volontaria. L'adesione degli Ordini all'O.U.A. comporta l'adesione obbligatoria degli iscritti agli Albi.

Il Congresso di Firenze designava una Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, incaricata a proporre modifiche statuarie volte a riprendere la pienezza del percorso "unitario" della rappresentanza politica, predisponendo un modello di Statuto capace di far ritrovare l'unità. Veniva votata la convocazione di un Congresso straordinario.

VIII. Nel dibattito successivo emergevano tre diverse tematiche:

1) *la rappresentanza istituzionale è già "in se" rappresentanza politica.*

Quest'ultima è diversa dalla rappresentanza c.d. giuridica di natura privatistica; essa è più consona al Diritto costituzionale e al Diritto pubblico in genere.

L'espressione "rappresentanza istituzionale" trova conforto in un pregevole saggio di Carlo Esposito che traccia i caratteri propri della rappresentanza politica.

Si afferma ancora che la rappresentanza politica è imprescindibilmente istituzionale (richiami utili per lo studio possiamo trovarli in Colavitti, Rassegna Forense 2000, pag. 44; in Sabatini, Previdenza Forense 2001, pag. 112; in Donella, Previdenza Forense 2001, pag. 208).

Ciò premesso, si prospetta che la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura (Consiglio Nazionale Forense e Consigli degli Ordini) è già di fatto rappresentanza politica. E ciò per le funzioni dall'Ordinamento e dalla Legislazione assegnate alle Istituzioni forensi secondo il principio di sussidiarietà. In particolare dal 1993 ad oggi, le leggi succedutesi nel tempo, alcuni indirizzi giurisdizionali (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione) e una prassi politica consolidata, hanno ampliato le funzioni e i compiti originari sia del C.N.F. sia dei Consigli degli Ordini estendendone notevolmente

l'ambito delle attività istituzionali.

2) *La rappresentanza istituzionale e la rappresentanza politica sono entità antitetiche e non conciliabili.*

Da questa premessa nasce la necessità di un Organismo politico che affianchi l'Organismo istituzionale attraverso un meccanismo che coinvolga gli Ordini ed il C.N.F.

Questo Organismo viene individuato nell'O.U.A. legittimato dai deliberati di diversi Congressi Nazionali Forensi.

3) Per ultimo si prospetta una terza soluzione: l'O.U.A. come strumento operativo del C.N.F. e dei Consigli degli Ordini e quindi come Organismo esecutivo delle delibere degli stessi. Con ciò si legittimerebbe sia il coinvolgimento degli iscritti agli Albi sia il versamento dei contributi finanziari, in quanto l'O.U.A. sarebbe finalizzato al conseguimento dei fini istituzionali del C.N.F. e degli Ordini. Quest'ultima soluzione non ebbe alcun seguito.

A Verona nel Dicembre 2002 viene approvato il nuovo Statuto dell'O.U.A.

Sul piano della rappresentanza il dato più significativo del nuovo Statuto è il riconoscimento al Congresso Nazionale Forense della sovranità più ampia ed esclusiva di determinare gli indirizzi generali dell'Avvocatura (temi della Giustizia, tutela dei diritti, questioni che riguardano la professione forense, ecc.). Al C.N.F. ed all'O.U.A. viene demandato il compito di realizzare gli indirizzi deliberati dal Congresso.

Nel preambolo dello Statuto si legge che "la sede del Congresso Nazionale Forense sia proclamata come quella ideale per realizzare la confluenza organica ed operativa di tutte le componenti dell'Avvocatura", che proprio nel "Congresso possono trovare ciascuna il proprio spazio e determinare in sintesi quell'unità di espressione sulla quale può fondarsi la rappresentanza politica necessaria alla categoria".

Da tale premessa discende che (art. 1 dello Statuto) il Congresso Nazionale Forense è da considerarsi "l'Assemblea generale dell'Avvocatura".

Il Congresso è convocato dal Presidente del C.N.F. che presiede anche il Comitato Organizzatore (art. 4 Statuto).

Il problema della rappresentanza politica dell'Avvocatura viene pertanto definitivamente risolto nel senso che "l'O.U.A. è l'organo al quale il

Congresso conferisce la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberati congressuali" (art. 6 Statuto).

Una doverosa osservazione: il valore della unità dell'Avvocatura è stata esigenza avvertita e sostenuta dalla quasi totalità dei delegati al Congresso di Verona, ed è stato il principio informatore dei deliberati e dello stesso Statuto.

Oggi è opportuno d'altra parte prendere atto che non hanno aderito all'O.U.A. il Consiglio dell'Ordine di Roma ed il Consiglio dell'Ordine di Genova.

L'Ordine di Napoli non ha iscritto il suo Consiglio al Congresso straordinario di Verona.

Per quanto concerne le Associazioni, la Unione delle Camere Penali, l'A.I.G.A., e, per quanto è dato sapere, anche i Giuristi Democratici, non riconoscono all'O.U.A. la rappresentanza politica dell'Avvocatura.

Anche l'Unione delle Camere Civili ha prospettato sul punto ampie e signi-

ficative riserve (vedi l'intervento dell'Avv. Gigante Vice Pres. della Unione).


Il prossimo Congresso Nazionale Forense (Palermo 2-3-4-5 ottobre 2003) affronterà argomenti di primaria importanza quali la riforma dell'Ordinamento forense e le riforme della Giustizia, argomenti che giustificano il tema del Congresso "Le sfide dell'Avvocatura tra qualità, legalità e giustizia".

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Remo Danovi ha richiamato Ordini ed Associazioni forensi a quell'alto senso di responsabilità che il momento richiede.

La rappresentanza istituzionale e la rappresentanza politica devono trovare un punto non più eludibile di convergenza statutaria ed organizzativa.

L'Ordine di Torino su questi temi dovrà confrontarsi per una scelta matura e responsabile.

Antonio Rossomando



Raymond Depardon



Testimonianze

GLI INTERVENTI DI GIANPAOLO ZANCAN, MARCELLO MADDALENA E ANTONIO ROSSOMANDO ALLA COMMEMORAZIONE DI VITTORIO CHIUSANO

Gentile sposa, figli carissimi, amati fratelli, magistrati, colleghi, Ho incontrato Vittorio Chiusano la prima volta il 10 settembre 1962 e l'ultima il 29 giugno 2003 (in quest'aula seduti accanto in fondo a sinistra della prima fila).

Oltre quarant'anni, "una vita" come si suole dire.

È dalla mia stessa vita, dunque, con lo smarrimento del sopravvissuto, che traggio le brevi parole – al dolore si addice il riserbo – della "testimonianza" che non avrei mai voluto rendere in memoria dell'avvocato Vittorio Chiusano.

Forse il termine "testimonianza" vi sembrerà improprio, ma lo perdonerete quale inconsapevole scelta di una parola della nostra quotidianità forense, del nostro lessico familiare ed anche perché la "commemorazione" è propria dei morti e non a Vittorio Chiusano che sento così vivo in mezzo a noi.

Vittorio Chiusano è stato, per usare un'espressione frequente nei suoi atti di appello – vero Maria Ausilia insostituibile segretaria? – anzitutto e soprattutto un avvocato.

Un avvocato eccelso per razionalità, sapienza e passione.

Desidero aggiungere di più: il "volto non comune" – secondo la stupenda espressione del poeta Josif

Brodskij – della sua persona ha coinciso, sovrapponendosi perfettamente, alla sua figura di avvocato.

Non so riferire sugli anni di formazione di Vittorio Chiusano ma posso attestare che il suo "volto non comune" era già perfetto quando lo conobbi trentatreenne e tale è rimasto, integro, sino alla sua morte.

È, dunque, questa aula solenne di Giustizia, questa aula dedicata ad un altro grande avvocato, il nostro presidente Fulvio Croce, autentico ero bor-



ghese, il luogo elettivo per ricordare l'avvocato Vittorio Chiusano.

In mezzo ai suoi colleghi, ai suoi confratelli – termine che Egli tanto amava – e che hanno voluto così numerosi essere presenti indossando, in segno di orgoglio, quella stessa toga che con dignità e valore impareggiabile Vittorio Chiusano ha indossato per quasi cinquant'anni.

Ho scelto di dar atto a questa testimonianza di soltanto tre dei tanti valori di Vittorio Chiusano avvocato nella certezza che tutti i presenti, in particolare i colleghi e prima la carissima Anna, conservano nel cuore tale abbondanza di ricordi da colmare ogni lacuna.

Desidero, in primo luogo, ricordare che la cultura di Vittorio Chiusano di salda e preziosa matrice liberale – quante volte mi ha citato Luigi Einaudi o il suo amatissimo Filippo Burzio – lo resero da subito – vorrei dire naturalmente – no strenuo difensore, con passione e ragione, dei diritti di libertà, in modo particolarissimo della libertà di stampa.

Sui principi fondamentali, quelli scolpiti nella Parte Prima della Carta Costituzionale, Vittorio Chiusano non ebbe mai cedimenti di sorta – erano il Suo "a priori" – e di una tale fedeltà

fece carne e sangue dei Suoi interventi processuali.

Numerosissime le questioni di incostituzionalità prospettate da Vittorio Chiusano che ha così inciso a chiare lettere il proprio nome nella realizzazione di quella grande incompiuta che rimane la nostra Costituzione.

Con fierezza ricordo che fu Vittorio Chiusano a discutere avanti alla Corte la questione in accoglimento della quale vennero per la prima volta definiti i termini di durata della custodia preventiva (ricordo, anche perché lo imparai a memoria, il telegramma dell'assistito "personalmente ed anche a nome detenuti tutti Carcere Giudecca plaudo grande vittoria").

Ancora un esempio fra i mille possibili.

Fu Vittorio Chiusano ad inventare – è proprio questo il verbo adeguato – il ruolo del difensore d'ufficio quale "garante delle regole del rito", ruolo che venne adottato da tutti i venti difensori nel processo storico alle B.R.

Non so dire in quale delle febbrili insonni notti del giugno 1978, dopo infinite discussioni e ripensamenti, Vittorio Chiusano scrisse questa frase della sua mirabile memoria finale che rileggo ancor oggi con intensa commozione e profonda ammirazione:

«Per converso, quei difensori che rifiutando di scadere al livello della mera esercitazione oratoria così come da "copione" disegnato nel rituale del processo, operano invece per consentire agli imputati la "tribuna" più ampia possibile (compatibilmente con quelle esigenze di ordine che sono connaturate ad ogni processo) onde permettere ai Giudici di cogliere ed apprezzare nella integrità il loro pensiero, il significato del loro comportamento, ebbene questi difensori nel momento stesso in cui, consapevolmente mortificandosi, rimettono in discussione il proprio stesso ruolo attestano, da un lato, la loro indipendenza e libertà e, dall'altro lato, garantiscono l'unica, autentica e quindi anche migliore difesa».

Possono nondimeno attestare che, a distanza di venticinque anni, non una parola è da modificare in questa sintesi perfetta fra i diritti dell'imputato, la dignità del difensore e la pretesa punitiva dello Stato.

Mi sembra giusto, in secondo luogo, ricordare Vittorio Chiusano quale straordinario innovatore della argomentazione giuridica, in particolare quale magistrale utilizzatore della "prova logica".

La premessa era sempre identica: la perfetta conoscenza di tutti gli atti del processo e della giurisprudenza (durante il praticantato fui giustamente rimproverato per non aver citato una sentenza del 1938).

Approvvigionato di una tale conoscenza Vittorio Chiusano intraprendeva lunghi viaggi alla ricerca delle argomentazioni più valide – mai meramente causidiche – a difesa o in accusa (è stato un altrettanto formidabile accusatore!) ben consapevole che, come avvenne ai primi navigatori, talora si scoprono nuove terre "buscando poniente para levante".

Viaggi pieni di scoramenti e di ansie – "non c'è un argomento un solo argomento" soleva dirci – e che terminavano sempre – un'altra costante – cinque minuti prima della chiusura dell'ufficio postale dal quale spedire i motivi di appello o un secondo prima di alzarsi a difendere in Tribunale.

"Non bisogna sprecare l'argomento", "l'argomento va preparato e insistito" erano richiami abituali di Vittorio Chiusano sempre prodigo di attenzione all'apprendistato dei giovani in qualsiasi studio movessero i primi passi nella – sono di nuovo parole Sue – "professione più bella e difficile del mondo".

Quali siano stati i risultati di tanto impegno – assai spesso nella solitudine notturna, prima della meravigliosa arringa in difesa del libro di Michele Pantaleone contro la mafia non dormì per tre notti consecutive – sono nel ricordo di tutti: l'argomentazione serrata, la prova logica "more geometrico demonstrata", l'esposizione nitida, la forma impeccabile.

Ma ciò che più mi importa attestare è che la straordinaria irripetibilità delle Sue difese consisteva, in particolare, nell'improvviso esplodere della passione e della umanità – autentici lampi – nel mezzo di un discorso all'apparenza soltanto tecnico e arido.

Mi sembra giusto, di conseguenza, concludere questo secondo ricordo citandone un altro di Franzo Grande Stevens, che condivido appieno, e secondo il quale Vittorio Chiusano fu in realtà uomo di animo romantico e passionale.

Testimonio, per ultima, la dote di Vittorio Chiusano più intimamente, non so dire altrimenti, Sua, quella che più di ogni altra deve essere additata ai giovani colleghi.

Vittorio Chiusano ebbe profondo, ai confini dell'ossessione, il senso di responsabilità nei confronti del proprio assistito assumendo – mi perdonino i non giuristi – una posizione di garanzia senza mezzi termini, assoluta e attuando una protezione, non esito a definire, addirittura fisica.

Ancora in giovane età Vittorio Chiusano si era forgiato all'interno di una fucina tremenda: l'assistenza in più occasioni a favore dei parenti delle vittime di un sequestro di persona.

Se i consigli, di più, gli inviti perentori a non pagare furono sempre fermissimi, quanto trepidazione nell'attesa delle maledette telefonate, quanta prudenza nel suggerire i passi opportuni per la liberazione, ben consapevole che la posta in gioco era la vita dell'ostaggio.

Eppure Vittorio Chiusano, altrettanto consapevole che tale era il Suo mandato, senza esitazioni portò a felice esito tali compiti terribili.

Con identico coraggio non si lasciò mai intimidire – anzi posso aggiungere soltanto ora – trascurò minacce di morte sia che provenissero, quale difensore di parte civile, dal boss mafioso Luciano Liggio ovvero dalle B.R. dopo avere accettato senza alcun indugio, contrariamente a tanti altri, la nomina a difensore di ufficio.

Aveva ricevuto un mandato, nel primo caso da un privato nell'altro

dalla Stato, e questo Gli fu ampiamente sufficiente a superare ben giustificate paure.

Ma, ancora una volta, ciò che più mi importa attestare è che con identico coraggioso senso di responsabilità l'avvocato Vittorio Chiusano affrontò ogni processo, anche quello routinario, sempre rivendicando, in termini fermissimi – con orgoglio – l'autonomia decisionale nelle scelte processuali in capo al difensore (ricordo un Suo appassionato intervento, nei primi tempi di applicazione del nuovo codice, di critica alla scelta legislativa di riservare all'imputato l'opzione per il giudizio abbreviato).

Ma non vi è tempo di indugiare nei ricordi di mille processi se non per dare atto, consapevole di formulare in

tal modo il più alto dei riconoscimenti, che nelle sconfitte, che naturalmente accompagnano il percorso di ogni avvocato anche il più valoroso, Vittorio Chiusano, come ogni uomo veramente libero, non diede la colpa a nessuno.

Ora le indomite battaglie per la giustizia di Vittorio Chiusano sono terminate: al mio carissimo maestro troppo presto è toccata quella ultima vittoria che spetta a tutti gli umani.

Ora, riprendendo l'incipit meraviglioso del processo alle B.R. "è giunto il tempo del commiato", sicuro che il mio maestro perdonerà la pochezza delle mie parole.

Ma Vittorio Chiusano non è "morto per sempre", il suo nome rimarrà nella storia della avvocatura e chiunque lo

abbia sentito difendere non potrà dimenticare, ancora citando Garcia Lorca, "la compiutezza insigne della sua conoscenza".

I figli siano consapevoli e fieri.

Ma nessuno dei presenti può nondimeno inquietarsi: tutti vorremmo che si alzasse a parlare, come l'ultima volta dal fondo a destra di questo banco, tirandosi su, un po' affaticato per la verità, dalle carte inconfondibilmente sottolineate e piegate, per esporre, con la sua straordinaria voce, come sempre, lucide e convincenti argomentazioni.

E poiché questo desiderio è tanto intenso quanto vano, vi sia soltanto il lutto e il silenzio.

All'avvocato Vittorio Chiusano sia lieve la terra.

Gianpaolo Zancan

Credo di non indulgere a facile commozione se affermo che la scomparsa dell'avv. Chiusano lascia un vuoto in tutti i torinesi e non solo in noi che, avvocati, magistrati, amministrativi o polizia giudiziaria, siamo soliti passare buona parte delle nostre giornate in questo Palazzo.

Perché l'avv. Chiusano era uno dei simboli di questa città. Tra gli avvocati, tra gli addetti ai lavori, tra gli uomini del mondo accademico e di cultura, ma anche tra gli sportivi e la gente comune. E chi amava ed ama Torino non poteva non riconoscere nell'avvocato Chiusano uno dei simboli di questa città. Per signorilità, raffinatezza, stile, intelligenza, cortesia, in una parola: per classe. La classe dei campioni. Dei quali, in altro settore, su altri campi, lontani (ma non troppo) da queste aule, era pure il Presidente. E che Presidente! Basta por mente a certe tutt'altro che cavalleresche tenzoni a cui, se non spegniamo il televisore, ci tocca assistere dai teleschermi quasi ogni domenica e lunedì e alle quali il Presidente Chiusano è sempre riuscito a sottrarsi, con grandissima abilità non disgiunta da garbo e sottile ironia, per rendersi conto che l'avvocato Chiusano era veramente di un'altra dimensione. La dimensione dei campioni.

Nelle aule giudiziarie, era l'Avvocato. L'avvocato per eccellenza, l'avvocato per antonomasia. Non per nulla, le Camere penali lo hanno scelto per Presidente. Prima di quella del Piemonte e della Valle d'Aosta dal 1990 al 1992, poi della Unione della Camere penali dal 1992 al 1994. Esaurito il mandato per scadenza dei termini, è stato nuovamente eletto Presidente della Camera penale del Piemonte e della Valle d'Aosta dal 2000 al 2002 per subito essere di nuovo nominato Presidente del Consiglio dei Presidenti dell'Unione Camere penali. Ciò significa che, raggiunto il traguardo massimo e scaduto lo stesso, senza nessuna incertezza o esitazione, l'avv. Chiusano è ripartito da capo e dal basso. Un po' come se un Presidente di Corte di appello o



un Procuratore generale ripartissero da giudice o da sostituto di un Tribunale o di una Procura. E sempre con la stessa passione, la stessa voglia, lo stesso gusto. Non sazio di successi, non sazio di scudetti. Disposto, pur di partecipare alla competizione, a cambiar ruolo, a sacrificarsi, a giocare... in difesa. Da grande difensore qual era. Che univa alla grandissima classe, una combattività e una resistenza veramente senza paragoni. Resistenza agli avversari ma anche alla fatica fisica, se è vero – come è vero – che per studiare e lavorare non vi era per lui alcuna differenza tra il giorno e la notte. Al punto che mi è capitato di scoprire che era capace di rientrare in studio dopo una partita in notturna della Juventus per ricominciare a studiare, ripassare, leggere e rileggere, modificare e perfezionare, da perfezionista qual era, l'arringa o la causa o il discorso in cui si doveva cimentare la mattina seguente.

Sono rimaste famose, le notti di lavoro nello studio dell'avv. Chiusano.

Una di quelle notti, durante il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, mi pare doveroso ricordarla perché è entrata nella storia giudiziaria di questa città e me la sono sentita raccontare da molti dei partecipan-

ti che avevano il desiderio e l'orgoglio di far sapere che loro, quella notte, nello studio Chiusano, c'erano. E mi piace particolarmente ricordarla proprio in quest'Aula che è dedicata alla memoria di uno dei martiri di quel processo, l'avv. Fulvio Croce, e in questo Palazzo di giustizia che è dedicato ad un altro martire della giustizia, Bruno Caccia che delle indagini che sfociarono in quel processo fu l'impareggiabile pubblico ministero. Si tratta della notte in cui i difensori che avevano accettato la difesa di ufficio dei brigatisti rossi (che rifiutavano perché rifiutavano la giurisdizione dello Stato), si riunirono nello studio Chiusano per predisporre un documento che venne poi letto in Aula e che ha sempre costituito per me, un insuperato modello di serietà e dignità, in cui si riconoscevano e riaffermavano, da un lato, la funzione ed il valore della difesa e il rispetto, nel processo, non solo della dignità umana ma anche della personalità ed individualità politica degli imputati (a prescindere dai delitti di cui si fossero resi responsabili) e, dall'altro, l'essenza e il significato dello Stato e della Istituzione giudiziaria, a prescindere dagli uomini che la compongono. Istituzione giudiziaria di cui anche la difesa fa parte: parte essenziale ed imprescindibile, specie in uno Stato democratico. Documento in cui dignità personale dell'uomo, diritto di difesa dell'individuo nello Stato e di fronte allo Stato, Istituzione giudiziaria e processo si sublimavano in una superiore idealità che era ed è idealità di convivenza civile, pace sociale, rispetto della persona umana ma anche e soprattutto rispetto delle regole, riaffermazione del principio di legalità e di giustizia. Verrebbe da dire: bei tempi! Non solo per questo, ma anche per questo, lo studio Chiusano è diventato... lo studio Chiusano.

Sia nelle vicende processuali sia nella vita associativa quasi sempre mi è capitato di trovarmi, rispetto all'avvocato Chiusano, su fronti con-

trapposti: o per discutere una causa o una legge o un disegno o un progetto di legge. E spesso, per non dire sempre o quasi sempre, le nostre valutazioni non coincidevano. Ma sempre, in ogni occasione, con il massimo rispetto e la massima stima reciproci. Fors'anche perché, alla fine, le divergenze riguardavano i mezzi e non il fine. Anche sulla famosa separazione delle carriere, che vedeva lui e le Camere penali sostenitori della riforma e chi vi parla e la magistratura italiana fieramente avversi, la contrapposizione non era e non è sul valore da perseguire ma sulla idoneità o inidoneità del mezzo proposto: perché anche l'avvocato Chiusano non voleva scalfire minimamente la autonomia dell'ordine giudiziario e l'indipendenza del pubblico ministero; tanto meno ne auspicava una dipendenza dal potere esecutivo. Credeva e sosteneva solo che attraverso la separazione si sarebbe potenziata l'imparzialità e la terzietà del giudice; il sottoscritto e i magistrati italiani sono convinti del contrario, sono cioè convinti che attraverso la separazione delle carriere si arriverà alla perdita della indipendenza dei pubblici ministeri e che si svuoterà così di significato l'indipendenza del giudice. Ma si tratta di differenti valutazioni sulla idoneità dei mezzi da usare e non sui fini e sui valori da perseguire. Come del resto è risultato evidente, proprio qui, in quest'Aula, nell'ottobre 2001, in un suo memorabile intervento, che mi piace ricordare, a proposito della famosa legge sulle rogatorie. Non per nulla, in occasione del suo funerale, un magistrato che spesso è stato a lui contrapposto nell'agone giudiziario, mi diceva: "Abbiamo perso un amico". Intendendo, ovviamente, parlare con sè, ma dell'intera magistratura.

Il dibattito con Lui era sempre ricco, sempre stimolante, sempre costruttivo e soprattutto sempre leale e corretto: nell'autentico spirito del *fair trial*. Nelle controversie giudiziarie, quando la causa poneva anche questioni di principi e su "principi"

che trascendevano l'oggetto immediato della contesa, l'avvocato Chiusano si esaltava e profondeva il meglio di sè, con un entusiasmo e una passione addirittura giovanili. Non per nulla in queste occasioni si rivolgevano a lui anche colleghi che ben conoscevano non solo le sue capacità tecniche e professionali ma anche il suo amore per le questioni di principio sia che riguardassero i diritti della Difesa con la D maiuscola sia che riguardassero la classe forense o i cardini dell'assetto istituzionale e costituzionale.

Delle altre sue qualità e virtù, pubbliche e private, altri, colleghi e magistrati, hanno già parlato e ancora parleranno sicuramente più o meglio di me. Prima di concludere e per concludere, vi è però ancora qualche cosa che sento il dovere di esprimere pubblicamente: a Lui ma anche ai familiari, alla figlia Anna in particolare, ai suoi discepoli e colleghi di studio, e in particolare ai più giovani. Ed è la mia ammirazione per la scuola Chiusano. L'avvocato Chiusano non era infatti solo un Avvocato o, come ho sopra detto, l'Avvocato. Era un maestro. Un maestro che ha fatto scuola. Con i nomi di coloro che sono stati alla scuola dell'avvocato Chiusano si potrebbe fare una formazione di fuorisclasse degna di reggere il confronto con la grande Juventus dei tempi d'oro che, per quelli della mia generazione, resta quella dei Boniperti, Charles e Sivori. Dei fuorisclasse formati alla scuola dell'avv. Chiusano ne citerò solo uno, l'avvocato Ennio Festa, anche lui prematuramente scomparso quando ormai rivaleggiava in bravura col Maestro. La scuola Chiusano, lo studio Chiusano portavano un qualcosa di caratteristico anche in ogni causa in cui il Maestro era personalmente impegnato (e cioè in quasi tutte). Perché l'intero studio ne restava coinvolto. E l'ingresso in aula dello studio Chiusano era un po' come l'ingresso in campo della Juventus. Con una differenza: che quando entra la Juventus, il capitano entra in campo per primo, lui invece entrava per ulti-

mo e, per la verità, quasi sempre in ritardo. Forse per consentire ai suoi colleghi di far anche la cronaca in diretta del suo arrivo: "È già all'Aeroporto... è già in corso Tassoni... sta entrando nel palazzo...". La realtà è che gli impegni dell'avvocato Chiusano erano sempre tanti, vorrei dire sempre troppi (per la sua salute): anche perché in tutti si impegnava sempre personalmente. E anche per questo, tutti lo sapevano, ci eravamo abituati, tutti, e i suoi ritardi non facevano neppure più notizia. Mi diceva l'altro giorno, con sincero affetto, un magistrato: "l'unico appuntamento a cui è stato puntuale è stato quello con il suo destino. E questa volta avremmo tutti voluto che fosse in ritardo".

Torno alla scuola-squadra, della quale l'avvocato Chiusano era presidente-allenatore-giocatore. Che la faceva lavorare la squadra dando per primo l'esempio. E la squadra veniva dietro: unita, compatta, schierata, ognuno con il proprio ruolo e il proprio compito e all'insegna del "tutti per uno, uno per tutti". Veramente, nell'aula di udienza, un bel vedere, oltre che un bel sentire. Quando, in una delle sue ultime arringhe, in un processo che mi vedeva sostenere personalmente l'Accusa, l'avv. Chiusano ha lamentato la scarsità dei mezzi a disposizione del difensore in contrapposizione a quelli (presunti) del pubblico ministero, mi è stato facile far constatare al giudice la differenza tra la "squadra" che sosteneva il Maestro-difensore e il "deserto" in cui si trovava il solo e solitario rappresentante del pubblico ministero.

Rivolgendo alla figlia Anna, ai familiari tutti e ai colleghi dello studio la più commossa partecipazione al loro dolore, credo perciò di dover esprimere pubblicamente non l'augurio ma la certezza che, per merito Loro, ma anche per merito del Loro Maestro, lo studio Chiusano continuerà a essere, in tutti i sensi... lo studio Chiusano.

Marcello Maddalena

Vittorio Chiusano alimentò “la tradizione dello studio legale” inteso alla maniera dei Padri, tradizionalmente aperto a tutti: clienti e amici, colleghi e magistrati. Con un segno inoltre particolare: l’assunzione della difesa dei Colleghi, sia in sede penale che in sede disciplinare avanti le Istituzioni forensi sempre alla ricerca di un punto dove la condotta magari discutibile del Collega poteva essere giustificata dall’esercizio funzionale all’ipotesi difensiva forse esasperata.

In questi ultimi quindici anni – come è noto – due diversi modi di discutere si sono contrapposti in una radicale metamorfosi del processo: l’uno era orientato al rito inquisitorio l’altro è orientato al rito accusatorio. Nel primo l’avvocato era il demiurgo. Egli si alzava nell’aula di giustizia nel momento finale del dibattimento per demolire, con le sole armi dell’argomentare aristotelico, l’ipotesi d’accusa già prevista e formata prima del dibattimento. Nel rito accusatorio l’avvocato contribuisce invece a formare la prova. Nel difendersi provando, l’Avvocato esercita il suo diritto alla prova. Si tratta di un nuovo modo di discutere laddove l’arringa inizia con la relazione introduttiva, si svolge nell’esame e nel controesame delle parti e dei testi e si conclude con la discussione finale.

Vittorio Chiusano ha contribuito a traghettare i principi di retorica dal vecchio al nuovo modo di discutere, attento ai mutamenti, curioso delle nuove prospettive, abile nello sfruttare fino in fondo in tutte le sue pieghe l’attuale codice di rito.

Vittorio Chiusano è stato un grande Avvocato. La causa era da lui preparata con uno studio lungo, analitico addirittura con una meticolosità insignificanti che egli sapeva cogliere in tutte le pieghe delle carte processuali, pazientemente lette e rilette.

Ottimo conoscitore del reticolato processuale nel quale la prova penale è obbligata a formarsi, l’Avv. Chiusano spesso iniziava il suo lavoro di smantellamento dell’accusa partendo da qualche questione di rito. La questione processuale non era però

mai fine a se stessa, ma sempre radicata nel tessuto probatorio. L’eccezione non era pura esercitazione intellettuale, seppur brillante, ma uno strumento che tendeva ad annullare gli indizi sistemati nella indagine dell’accusa. Ma la sua vera condotta difensiva si rivelava nell’esame della prova, un esame scandito sempre con rigore, con una logica stringente nei contenuti, un esame logico ed elegante e di ampio respiro nella forma, sempre ricercata, caratterizzata da un timbro di voce suadente che imponeva a un ascolto partecipe e attento.

Era un fiero combattente, educato a un rito di battaglia centrato nella demolizione dell’istruttoria e nello scontro tra accusa e difesa. Polemista di razza, duro nel contrasto; si imponeva nella dialettica processuale.

Nel lungo momento del processo per Vittorio Chiusano non esistevano gerarchie o amicizie, timori o riverenze. Tutto era proteso nella difesa del suo assistito. Sempre comunque leale nei confronti dell’Ordinamento. Quell’Ordinamento che, insieme ad altri valorosi colleghi, fu da lui strenuamente difeso nel processo al “Nucleo storico delle Brigate Rosse”, allorché dopo una lunga tormentata notte, la notte del 17 giugno 1978, trascorsa nel suo studio, con gli altri difensori si decideva di riaffermare davanti alla Corte d’Assise il ruolo insostituibile dell’Avvocato come “garante” del rito, “garantendo” così, fino alla fine del processo, la identità politica degli imputati.

A ricordo di quella scelta difensiva, scelta che rimarrà nella Storia del processo, i Colleghi di quel Collegio di difesa gli fecero dono di una toga. Quella toga dai cordoni d’oro che ha preceduto la sua bara nelle navate della Chiesa di San Massimo tra Autorità, Amici, Magistrati e Colleghi giunti a Torino il 2 agosto da tutta Italia per porgere all’Avv. Vittorio Chiusano l’estremo affettuoso saluto.

Vittorio Chiusano credeva nel processo, un processo sostanziato dalla cultura delle garanzie.

I confini della Giurisdizione sono costituiti dal rigoroso controllo delle regole e delle garanzie all’interno dello strumento processuale. Garanzia prima fra tutte la terzietà del

Giudice. La cultura delle garanzie che l’Avv. Vittorio Chiusano quale Presidente della Unione delle Camere sostenne sempre, senza tentazioni sostanzialistiche, come insostituibile punto di riferimento di ogni politica giudiziaria. Era la stagione delle sentenze della Corte Costituzionale e delle iniziative di Governo che diedero un duro colpo al principio del contraddittorio e del regime delle prove tra utilizzabilità e necessità di riscontro.

Passione, dignità, fierezza confluivano nell’Avv. Vittorio Chiusano che aveva fatto del patrocinio il suo ideale e la sua vita. Egli si avviò all’Avvocatura nello Studio dell’Avv. Michele Barosio, Studio di grande prestigio nella Torino degli anni ’50. Dello Studio Barosio assunse la titolarità nel 1960 all’età di trentadue anni. L’anno venturo, nel novembre del 2004, l’Avv. Chiusano avrebbe celebrato 50 anni di toga.

Egli aveva alto il senso dell’Avvocatura e dell’essere Avvocato.

Un senso qualche volta aristocratico stemperato dalla esperienza dell’Associazionismo forense. Una esperienza che ha inteso come naturale a completamento del suo essere solo Avvocato sentendo concreto lo spirito di servizio.

L’Avv. Vittorio Chiusano si è distinto anche in processi a difesa della libertà di stampa, della libertà di



espressione e di critica, nel rispetto dei diritti altrui. Un aspetto della sua attività professionale che non può non essere ricordato.

Con questo spirito difese Michele Pantaleone e la Casa Editrice Einaudi querelati dall'On. Salvo Lima nel noto processo che si svolse a Torino. Processo affrontato alla luce di un rigorosissimo esame della relazione della Commissione antimafia presieduta allora dal genovese Senatore Cattaneo.

I tempi mutano e il mercato governa e qualche volta affievolisce i diritti. Mesi or sono, in occasione proprio di una sua presa di posizione pubblica a sostegno del principio di legalità, mi diceva che i confini si sono ormai spostati: oggi la difesa della libertà di stampa è la difesa dell'accesso all'informazione.

Permettetemi in questa triste occasione di riaffermare che la indipendenza dell'Avvocato deve essere intesa non solo come diritto, ma anche come dovere.

Di questo valore, del ruolo, della libertà dell'Avvocato è garante l'Ordine Forense, custode di quella componente etica che è connotazione primaria di una professionalità responsabile.

L'Avvocatura deve essere un punto di riferimento per la risoluzione della crisi che oggi ci travaglia. Una Avvocatura con una precisa collocazione culturale, sorretta dalla forza della sua tradizione, fedele ad un progetto di Giustizia che ha nel principio di legalità e nel controllo della legalità il suo punto più alto.

Una Giustizia che sia espressione di una società costruita sulla centralità dell'uomo-cittadino, per l'avvento della quale gli uomini hanno lottato e sofferto.

Mi avvio alla conclusione.

Quale dunque la testimonianza che l'Avv. Vittorio Chiusano ci ha trasmesso? Una sobrietà di stile e di comportamento ma soprattutto il valore di essere Avvocato.

La nostra professione è alta se noi la teniamo alta.

La toga – vale ripeterlo – non è un mantello per tutti.

L'Avvocatura non deve temere di scontrarsi con il potere quando la legge rischia di prevalere sul diritto. I diritti preesistono alle leggi.

Vittorio Chiusano si è allontanato dalla scena della vita al termine di una opera compiuta fino all'ultimo con perfetta coerenza.

Un epistolario di Alfredo De Marsico ha un titolo affascinante, estrapolato da una lettera indirizzata a una sua allieva biografa. Esso si intitola "Il sole tramonta su questo tavolo di Corte d'Assise".

Per Vittorio Chiusano il sole è ora definitivamente tramontato oltre l'orizzonte. Il sole, per gli Avvocati, può tramontare su un tavolo di Corte d'Assise o su un tavolo di uno sperduto Tribunale. È il nostro destino e, forse, la nostra "modesta grandezza".

Antonio Rossomando



Professione

PROGETTI DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO

Gli ultimi anni hanno visto un mutamento profondo degli assetti professionali nel nostro Paese; ma, forse, più di ogni altra, sta cambiando la professione dell'avvocato, per il numero crescente di professionisti, che, ad oggi, in Italia, sono oltre 100.000, e per l'organizzazione degli studi, che si stanno, più di un tempo, orientando verso forme di associazionismo, dopo il superamento dei divieti stabiliti dall'ordinamento e delle limitazioni che erano state poste dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

È noto che la legge n. 266 del 1977, cosiddetta legge Bersani, ha abrogato il divieto di esercizio delle attività professionali in forma societaria, che era stato sancito dalla precedente legge del 1939.

Con il decreto legislativo n. 96/2001 è stato poi suggellato il diritto degli avvocati all'esercizio, in forma societaria, della professione forense.

Muta anche l'erogazione dei servizi che vengono richiesti dalla società agli avvocati, mentre sono posti in discussione, in taluni casi, cardini essenziali dell'esercizio dell'attività forense, quali l'esclusiva attribuzione delle funzioni di consulenza.

I problemi che si presentano per il prossimo periodo sono dunque moltissimi, dalla progressiva introduzione del diritto comunitario nel diritto interno, all'organizzazione del lavoro, al ruolo dell'avvocato nella società, all'accentuazione della concorrenza tra professionisti.

Occorrerà scegliere gli indirizzi di riforma dell'ordinamento professionale, considerando che, nel corso degli ultimi anni, sono stati proposti all'attenzione del Parlamento e, contestualmente, degli ordini, molti progetti.

Potrà essere utile dunque presentare un breve sommario degli stessi, dando conto delle principali proposte che si sono succedute in materia.

Il progetto più noto, che diede origine a numerosi dibattiti, fu quello presentato su elaborazione della Commissione presieduta dal sottosegretario Mirone, proponente l'allora Ministro della Giustizia Flick, il quale presentò, nell'agosto del 1998, uno schema di disegno di legge contenente «Nuove disposizioni sulla professione di avvocato» composto da 36 articoli.

Successivamente risultano essere state elaborate numerose altre proposte di legge, che nacquero dal dibattito conseguente al progetto governativo.

Tra esse occorre ricordare, per completezza, i seguenti disegni di legge: n. 691/2001, a firma Nania più altri; n. 804/2001, a firma Pastore più altri; n. 2112/2001, a firma Mancuso più altri; n. 1890/2001, a firma Peretti più altri; n. 2708/2002, a firma Mantini più altri; n. 901/2001, a firma Biondi più altri.

Da ultimo occorre menzionare, tra i progetti di riforma che si occupano delle professioni intellettuali, quello del 20 febbraio 2003, elaborato dall'attuale Governo, a cura della Commissione Vietti.

Più specificamente, occorre invece dar conto del progetto predisposto dal

Consiglio Nazionale Forense (cfr. Il Sole - 24 ore, 18/9/2003), il quale, occupandosi dell'avvocatura, così prevede nei suoi punti principali:

I. Sarà possibile la conclusione di convenzioni quadro con gli atenei nonché l'immissione dei Presidenti dell'Ordine nel Consiglio di Facoltà.

II. L'accesso alla professione dovrà avvenire sempre mediante esame (due prove scritte ed una discussione orale), ma bisognerà inoltre aver seguito per due anni, e contemporaneamente al tirocinio, un corso di formazione tenuto da una scuola di specializzazione o dalle scuole forensi.

III. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge di riforma, il praticante potrà sostenere l'esame ancora con la vecchia disciplina (tre prove scritte ed una orale senza il test di ammissione basato sui quiz).

IV. Verranno istituite una commissione nazionale e più commissioni locali, che dovranno valutare gli aspiranti avvocati secondo criteri più stringenti e meno aleatori degli attuali.

V. Il tirocinio dovrà ritenersi incompatibile con ogni rapporto di lavoro sia privato che pubblico. Verranno peraltro incrementati i doveri del *dominus*, che non potrà vigilare su più di due praticanti e sarà tenuto all'erogazione di un equo compenso.

VI. Il tirocinio potrà essere svolto anche presso Avvocatura dello Stato, Uffici legali delle imprese ed anche studi legali di altro paese UE.

VII. L'esercizio della professione dovrà altresì ritenersi incompatibile



Raymond Depardon

con incarichi di governo sia nazionali che locali.

Se, fino ad ora, si è trattato esclusivamente di progetti, sarà forse opportuno introdurre, a questo punto, una breve trattazione dell'unica effettiva modifica che si sia sinora concretizzata.

Con decreto legge 21/5/2003, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 18/7/2003, n. 180), si è provveduto infatti alle «modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense».

Questa miniriforma ha peraltro subito, in sede di conversione, un notevole stravolgimento, tale da potersi considerare quasi un oggettivo ritorno allo *status quo*.

Per non dilungarsi eccessivamente sulle singole norme, si tenterà qui una lettura «combinatoria» tra il decreto, la legge di conversione e la preesistente normativa professionale, onde cercare di offrirne una lettura organica. Organicità che, beninteso, trova nelle norme stesse dei forti limiti: la sensazione resta quella di trovarsi pur sempre di fronte ad un provvedimento tampone, il quale, ben lontano dal predi-

sporre un vero riassetto dell'accesso alla professione, tende più che altro ad arginare le oggettivamente non più sopportabili disparità di valutazione fra commissioni di esame, con conseguenti esodi di candidati e simmetriche «inondazioni» di nuovi iscritti agli albi.

I punti più significativi del decreto si possono così sintetizzare:

I. Il certificato di compiuta pratica verrà rilasciato dal Consiglio dell'Ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto al 22/7/2003 (data di entrata in vigore della legge di conversione). Dal 1/1/2004 il certificato di compiuta pratica, che di fatto individua la Corte d'Appello presso cui il praticante può/deve sostenere l'esame, verrà rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, ove l'aspirante avvocato avrà svolto la maggior parte della pratica (in caso di parità prevarrà il luogo dove la pratica è iniziata). Il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato più di una volta.

I. Gli esami di avvocato avranno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte d'Appello; i temi verranno forniti

dal Ministero di Grazia e Giustizia. Il Ministro nominerà una commissione e, presso ogni sede di Corte d'Appello, una sotto-commissione. La commissione definirà i criteri di valutazione degli elaborati e delle prove orali ed il presidente ne darà comunicazione alle sotto-commissioni. Il tutto a partire dalla seconda sessione successiva al 22/7/2003.

I. Il Ministro di Grazia e Giustizia, con decreto, determinerà, in seguito a sorteggio, l'abbinamento dei candidati con le sedi di Corte d'Appello ove dovrà aver luogo la correzione degli scritti.

II. Il sorteggio prevede un preventivo raggruppamento di sedi di Corte che presentino un numero di domande di ammissione adeguatamente omogenee: ciò al fine di evitare scompensi tra la composizione delle sotto-commissioni ed il numero dei candidati di ciascuna sede. La prova orale avrà luogo nella medesima sede ove si è svolta la prova scritta (anche tale previsione entrerà in vigore a partire dalla seconda sessione successiva al 22/7/2003).

III. Il presidente della Corte d'Appello presso la quale deve essere effettuata la correzione degli elaborati riceverà le buste contenenti gli stessi e ne ordinerà la consegna ai presidenti della sotto-commissione. Questi ultimi, dopo aver attestato il corretto ricevimento delle buste, disporranno sull'inizio delle varie operazioni. Ultimata la correzione, i vari presidenti delle sotto-commissioni trasmetteranno al Presidente di Corte d'Appello le buste contenenti gli scritti, i relativi verbali attestanti le operazioni ed i giudizi rilasciati. Il tutto verrà trasmesso alla Corte d'Appello di appartenenza dei candidati, ove verranno sostenute le prove orali (vale per le entrate in vigore quanto detto nei due punti che precedono).

IV. Quale novità, a partire dalla prossima sessione, viene introdotto fra le materie di prova orale il diritto comunitario.

Quando esposto riassume in «pillole» le nuove modalità di accesso che, di fatto, entreranno in vigore in occasione della sessione d'esame del prossimo anno, ed hanno, come già anticipato, in gran parte eliso la portata dell'originario decreto. Infatti, le uniche innovazioni finiscono per rimanere i nuovi criteri di correzione e l'imposta-

zione «gerarchica» introdotta, in sede di conversione, dall'art. 1 bis del D.L. 112 con conseguente modifica dell'art. 22 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, convertito in legge con modifiche dalla legge 22/1/1934, n. 36.

È stata infatti prevista in sede ministeriale una commissione il cui ruolo, di fatto, retrocede a sotto-commissioni quelle effettivamente operanti quali esaminatrici presso i vari distretti di Corte d'Appello.

Tale nuovo istituto dovrà definire i criteri di valutazione delle prove scritte ed orali, cercando quindi di ovviare alle ben note discrepanze fra i vari distretti di Corte d'Appello (comma 9 dell'art. 22 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578). Tuttavia già la norma stessa introduce dei criteri, dettando di fatto *ope legis* le modalità di valutazione.

Sibillina poi appare l'aggiunta, sempre all'articolo 22 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, del comma 10, il quale prevede che, nel caso in cui siano state individuate irregolarità formali nella correzione dei compiti, le sotto-commissioni comunichino i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvarrà per approntare la linea difensiva dell'Amministrazione in caso di contenzioso. Si potrebbe leggere in ciò la nascita di una sorta di super-commissione, ma, vista la copertura finanziaria (€ annui 9.264,00 per il 2004), le speranze non tardano a smorzarsi, considerato anche il non certo facile impegno che verrà a gravare sui componenti (cinque effettivi, cinque supplenti ed un segretario). Le sotto-commissioni (quelle che di fatto opereranno sul campo) saranno composte da due avvocati titolari e due supplenti, con iscrizione di almeno dodici anni all'albo; due magistrati titolari e due supplenti, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'Appello, ed infine il professore ordinario o associato di materie giuridiche (anche in questo caso vi saranno un titolare e un supplente). Ai consiglieri dell'ordine e, con la legge di conversione, anche ai rappresentanti della Cassa di previdenza degli avvocati, è vietato far parte delle commissioni esaminatrici; inoltre, per «blindare» il sistema contro la possibilità dei «voti di scambio», è stato introdotto per gli avvocati-esaminatori il divieto di candidarsi a far parte dei sopra indicati ordini «alle elezioni immediatamente

successive all'incarico ricoperto».

Per quanto riguarda concretamente l'esame, viene eliminato il divieto di utilizzo di codici commentati esclusivamente con la giurisprudenza; resta invece vietato l'uso di libri, opuscoli, scritti e appunti di qualunque genere (art. 21 R.D. 22/1/1934, n. 37). Per quanto riguarda le prove orali, fra le materie obbligatorie dovrà essere scelto un diritto processuale, penale o civile, mentre fra le materie facoltative viene introdotto il diritto comunitario (aspetto che si accoglie con soddisfazione, considerando che ormai molte norme interne sono permeate dalla normativa comunitaria).

Ciò non toglie che si continui ad avvertire l'esigenza di una riforma organica della materia: sia per la palese insufficienza e l'insidiosità di provvedimenti-tampone quali quelli in esame, nati per fronteggiare le emergenze del momento e che rischiano di rimanere in vigore, nella loro precarietà, a tempo indefinito; sia perché si ha comunque l'impressione che i progetti in essere tendano a non valorizzare adeguatamente l'aspetto qualitativo dell'accesso alla professione, rilegandoli la pratica in secondo piano.

Tali rilievi sono già stati espressi dal Consiglio dell'Ordine di Torino, il quale ha rappresentato l'esigenza di prevedere un esame unico su base nazionale, di significativo impegno e con una commissione esaminatrice particolarmente qualificata, oppure un esame su base distrettuale che abiliti all'esercizio nel solo distretto ove si è superato l'esame, senza possibilità di trasferimento, quantomeno per un periodo iniziale di dieci anni (vedi le osservazioni del 17/2/2003).

L'ordine di Torino ha altresì caldeggiato una complessiva nuova considerazione della «pratica», che si auspica continuativa ed obbligatoria, remunerata in misura equa e controllata effettivamente dall'Ordine, con sanzioni per le pratiche fittizie.

Un'autentica erosione della portata del tirocinio pare, per contro, avallata dall'introduzione, avvenuta il 29/7/2003, degli «ausiliari del giudice», figura elaborata dalla Commissione Giustizia del Senato che ha approvato l'emendamento del Presidente Antonio Caruso. Prescindendo qui dalle funzioni, dai requisiti richiesti e dalla retribuzione, si deve osservare, per quel che ci

interessa, come lo svolgimento delle funzioni di ausiliario venga equiparato a quello della pratica forense: ora, se da un verso può parere positivo che vi sia la possibilità di valutare «le due facce della medaglia», non si possono peraltro obliare la differente funzione rivestita nel processo da giudici ed avvocati nonché le rispettive differenti peculiarità (da un lato rapporti con i colleghi, coi clienti e con il magistrato stesso nello svolgimento della difesa di una parte, dall'altro la necessaria visione «*super partes*» del problema).

L'osmosi tra i due tipi di pratica rischia dunque di sortire risultati più fuorvianti che formativi.

Sia lecito in conclusione, *semel in anno*, una nota di colore, peraltro nemmeno troppo spensierata.

Una delle principali conseguenze delle discrasie, arretratezze e sperequazioni del nostro sistema di formazione e selezione dei futuri avvocati, è, notoriamente, l'incremento del «turismo forense», che vede legioni di candidati migrare verso distretti di Corte d'Appello in fama di maggiore liberalità: fenomeno al quale le recenti riforme hanno ritenuto di ovviare con il metodo poc'anzi delineato.

Senonché, con l'aprirsi delle prospettive comunitarie, anche questa logica ha avuto modo di evolversi: ed oggi, per esempio, l'*escamotage* di avanguardia pare consista nel far omologare la laurea italiana in Spagna, dove l'iscrizione all'Albo degli avvocati non richiede tirocinio né esame di Stato. Ottenuta l'omologa e superati alcuni esami integrativi di diritto spagnolo, il candidato potrà iscriversi ad un Ordine spagnolo, per poi trasferirsi in Italia ed ivi esercitare sotto il titolo iberico di *abogado*, fruendo del diritto di stabilimento ex art. 6 L. 96/01: dopodiché, basteranno tre anni di esercizio continuativo della professione a farne un avvocato italiano *pleno jure*.

Espediente, come si vede, tutt'altro che indolore, sia come tempistica che, si ritiene, come costi: tanto da poter sembrare, a prima vista, quasi un'ipotesi di scuola. Ma se poi si riflette che il sistema comporta anche il superamento di esami in lingua spagnola, e che in tre anni sono stati più di ottocento dottori italiani a fare domanda in tal senso (e solo una cinquantina gli ammessi: cfr. *Guida al Diritto*, n. 22/03, pag. 31),

pare allora trovare qualche legittimazione – pur con tutte le tare del caso – anche il sospetto che nel sistema italiano sussistano davvero delle manchevolezze allarmanti. È quindi legittimo, una

volta di più, auspicare il rapido avvento di una vera riforma organica dell'accesso alla professione, che, senza lassismi, senza sperequazioni, senza ircocervi burocratici, assicuri ai candidati una

formazione rigorosa e completa ed una selezione equilibrata ed obiettiva.

Filippo Vallosio
Vincenzo Enrichens





Professione

IL PENALISTA E L'IMPRESA: INSEGNAMENTI E PROFESSIONE

La concentrazione delle imprese, un'affermazione sempre più incisiva dei valori costituzionali, il necessario adeguamento alle direttive comunitarie hanno negli ultimi anni arricchito notevolmente il quadro legislativo riguardante l'attività d'impresa. Anche per quanto riguarda il diritto penale.

Si pensi, ad esempio, come l'apporto alla tutela penale del lavoro si sia modificato in ragione della sempre maggior completezza delle previsioni, dell'entrata in vigore di norme come il D.Lgs. 626/94, dell'attività assidua e capillare di controllo svolta da organismi pubblici con compiti di tutela dell'ambiente o della sicurezza. Si pensi ancora come l'evoluzione della struttura dell'impresa abbia comportato precisazioni in ordine ai principi di responsabilità, imponendo la ricerca di regole certe per l'individuazione dei soggetti cui addebitare atti penalmente rilevanti (ci riferiamo al sistema delle deleghe, la cui definizione ha comportato approfondita e lunga trattazione).

La maggior frequenza e incisività dell'attività repressiva ha indotto, inoltre, a spostare l'asse dell'attenzione del penalista da un aspetto tipicamente "patologico" (la difesa dell'imprenditore nel procedimento penale già insorto) a uno più "fisiologico" (la consulenza in merito alla possibile rilevanza penale dei comportamenti dei titolari dell'attività di impresa).

Fino a pochi anni fa lo studente interessato a conoscere la disciplina delle condotte dell'imprenditore penalmente sanzionabili poteva sostenere all'Università l'esame di diritto penale commerciale, che aveva ad oggetto principalmente i reati commessi dal

soggetto fallito. E gli avvocati penalisti interessati a trattare questioni relative all'impresa dovevano rimettersi – con l'aiuto di quell'unico bagaglio specialistico – all'approfondimento personale, alla pratica e all'esperienza maturata negli studi penali per acquisire la necessaria competenza a svolgere questo tipo di difesa.

Oggi è possibile – se si vuole – disporre di una formazione più mirata.

A livello universitario si è assistito alla recente proliferazione di nuovi insegnamenti quali quello del diritto penale dell'impresa, del diritto penale del lavoro, della previdenza sociale, o delle assicurazioni. L'introduzione di corsi triennali (lauree di primo livello) dai quali è possibile – con eventuali integrazioni – transitare alla laurea in giurisprudenza, consente una forte caratterizzazione iniziale del programma di studi sul versante del diritto d'impresa.

Per il dottore in giurisprudenza vi è, poi, la possibilità di frequentare il master "per giuristi d'impresa" che – se non orientato precipuamente alle discipline penalistiche – fornisce una serie nutrita di nozioni di notevole utilità anche per chi voglia in seguito affrontare la professione forense anziché svolgere la sua attività all'interno di una realtà imprenditoriale.

La possibilità di accedere a una maggior varietà di corsi contribuisce ora a porre rimedio alle difficoltà iniziali da sempre incontrate nell'iniziare la professione di penalista del settore. Occorre proseguire in questa direzione.

Sappiamo, ad esempio, come spesso anche il praticante più preparato risenta del problema originato dalla poca padronanza dei fondamenti del diritto tributario, che invece vanno ben cono-

sciuti: la scelta tributaria è intima all'attività di impresa e può comportare ricadute penali; essa poi è una delle principali a impegnare l'imprenditore nell'approssimarsi di momenti di difficoltà. A questo riguardo pare opportuno, dunque, sostenere una trattazione inevitabile della materia durante il corso di laurea in giurisprudenza.

Sotto un altro profilo, la possibilità per l'imprenditore di essere soggetto a obblighi risarcitori (in special modo – ovviamente – per quanto riguarda accadimenti di rilevanza penale) suggerisce di fornire allo studente gli strumenti fondamentali del diritto delle assicurazioni. I rapporti con le Compagnie che assicurano la responsabilità civile e con gli Enti di assicurazione obbligatoria possono comportare complesse problematiche; su di essi occorre sempre avere la maggior chiarezza nel caso di condotte che comportano responsabilità penale e dunque obbligo di risarcire. È spesso il penalista il primo a dover rispondere tempestivamente al quesito sulle conseguenze di tali eventi (sia sul patrimonio dell'impresa che su quello dei responsabili) e sta a lui evidenziare da subito la necessità di predisporre o attivare strumenti adeguati a fronteggiare richieste o rivalse.

Infine, pare inevitabile la necessità di una sempre miglior conoscenza del diritto commerciale e fallimentare indispensabile per la trattazione di procedimenti in materia di bancarotta (o per la prestazione di consulenze destinate a prevenirla): in particolare la padronanza dei fondamenti del bilancio (argomento di non immediata comprensione, ma indispensabile alla trattazione di cause penali di bancarotta o falsità commesse dai soggetti responsabili – a vario titolo – delle attività di impresa) sembra ancor più irrinunciabile.

bile alla luce di recenti organiche riforme in materia.

Se da un canto la facoltà di disporre di insegnamenti maggiori prepara il giovane in misura decisamente più completa, dall'altro occorre ricordare come la formazione di una figura professionale di penalista versato in materia di impresa non possa, evidentemente, prescindere dallo svolgimento di una solida pratica forense indirizzata, in via generale, al processo penale: l'avvocato penalista – è ovvio – è comunque principalmente “avvocato”, successivamente è avvocato orientato alla trattazione di cause penali, ed ancora dopo penalista dell'imprenditore.

La formazione di un legale “d'impresa” – attraverso le nuove opportunità di studio sopra illustrate – costituisce ora uno stadio prezioso anche per chi intenda in seguito esercitare la professione di penalista dell'imprenditore. Sarà poi quest'ultimo – così formatosi attraverso la conoscenza dei principi basilari che governano responsabilità penale e svolgimento del processo, sulla scorta dell'esperienza di trattazione delle cause penali in genere, e da ultimo di una ulteriore competenza specifica tecnica più dettagliata in materia di impresa (ora più agevole da conseguire) – a fornire adeguata consulenza o difesa.

Guido Fracchia



Raymond Depardon



Professione

LA CONVENZIONE CON UNIONCAMERE PER LA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

Nel mese di luglio 2003 è stato sottoscritto da avvocati, dottori commercialisti e notai e da Unioncamere Piemonte un protocollo destinato a segnare una svolta nella vita della Camera Arbitrale del Piemonte: per la prima volta in Italia le libere professioni entrano nell'istituzione arbitrale locale per promuoverne lo sviluppo e assicurarsi una gestione che veda coinvolti il maggior numero possibile di iscritti agli Ordini.

L'intesa, raggiunta dopo circa un anno di trattative, si pone infatti la finalità di aumentare significativamente il ricorso alle procedure conciliative e arbitrali (sono i professionisti a consigliare e redigere le clausole arbitrali nei contratti e negli statuti delle società) oggi ancora limitato o comunque relegato alla forma di arbitrati ad hoc (manifestanti una evidente diffidenza nell'affidare ad una istituzione la gestione del procedimento) e, conseguentemente, vedere rivestire le funzioni di arbitro a tanti professionisti che sino a ora non sono stati coinvolti nell'attività della Camera Arbitrale ma che hanno esperienza di arbitrati e di procedure conciliative (o che sono disponibili ad acquisirla).

Occorre ricordare che, su precisa richiesta del nostro Ordine, lo Statuto della Camera Arbitrale è stato radicalmente modificato e in particolare è stata prevista l'*incompatibilità* tra la funzione di arbitro e il rivestire cariche nell'istituzione: ciò è stato espressamente posto dal nostro Ordine quale

condizione per un suo coinvolgimento nella gestione, per allontanare anche soltanto il sospetto (che in molte altre realtà arbitrali rappresenta, purtroppo, la realtà e il motivo stesso del disfavore riscontrato presso i liberi professionisti per procedure amministrative) di un interesse personale (e non generale per gli iscritti) di chi siederà negli organi decisionali.

La storia

Ed ecco un po' di storia e di presentazione della Camera Arbitrale del Piemonte. Nel 1994 la Camera di Commercio di Torino ne ha approvato l'istituzione (poi realizzata l'anno successivo) su proposta dell'Unione delle C.C.I.A.A. del Piemonte; venivano così assorbite le Camere arbitrali già esistenti nel territorio piemontese (tra cui quella torinese istituita già nel 1976).

Tale istituzione risultava rispondere alle disposizioni della *legge 580/93* sul riordinamento delle Camere di Commercio che affidava a queste ultime il compito di promuovere la creazione di forme arbitrali e conciliative di risoluzione delle controversie tra imprese e tra queste ultime e i consumatori e utenti.

Dal punto di vista organizzativo la Camera Arbitrale del Piemonte è un'associazione non riconosciuta costituita dalle Camere aderenti: l'attività è svolta per la massima parte da Torino che fornisce l'ufficio di segreteria (d'altronde il 90% delle procedure è riferibile alla provincia di Torino).

L'Unione Regionale fornisce il servizio di tenuta della contabilità e il coordinamento delle iniziative pubblicitarie. I costi sono anticipati dall'Unione Regionale su un'apposita sezione del bilancio e il loro rimborso viene richiesto a consuntivo alle Camere in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.

Gli ordini professionali, è bene precisarlo, non parteciperanno ai costi dell'istituzione e, conseguentemente, non avranno voto nelle delibere riguardanti la spesa.

L'attività della Camera Arbitrale del Piemonte si è concentrata nei primi anni di vita nella promozione dei servizi offerti attraverso vari canali di diffusione. Sono stati organizzati convegni su temi specifici destinati ai professionisti e agli operatori commerciali e corsi di formazione per arbitri e per conciliatori, tavole rotonde con imprenditori, articoli redazionali sugli organi di stampa.

A dispetto di tale attività, però, *nel periodo 1997/2001 sono stati gestiti soltanto 57 casi di arbitrato*. Negli ultimi due anni si è registrato un incremento soprattutto per quanto riguarda la percentuale di arbitrati amministrati in base al Regolamento (questo dato testimonia una crescente diffusione della clausola compromissoria tipo) e in particolare di quelli rapidi.

Il valore medio delle controversie affrontate è di circa 200 milioni, con punte massime oltre il miliardo di lire e minime di 5 milioni.

Quanto alla durata media dei proce-

dimenti (si considerano solo quelli amministrati in quanto sugli altri non è possibile esercitare un controllo), essa è stata nel 2001 di 92 giorni, con punte massime di 122 giorni e minime di 54.

Gli arbitrati possono essere suddivisi in base al tipo di controversie

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------|
| Societario | 12 | 21% |
| Servizi | 9 | 16% |
| Leasing | 4 | 7% |
| Appalto | 13 | 23% |
| Affitto/Locazione | 5 | 9% |
| Contratti di distribuzione | 7 | 12% |
| Vendita | 3 | 5% |
| Altri contratti | 4 | 7% |
| Totale | 57 | 100% |

Con riferimento alle procedure di conciliazione per controversie tra imprese, nello stesso periodo sono state 48 le domande presentate, 19 delle quali ai sensi della legge 192/98 sulla disciplina della subfornitura.

Il valore medio delle controversie nel 2001 è stato di 149 milioni (max 1.200, min. 3).

Il tempo medio di soluzione registrato nel 2001 è di 44 giorni dalla data della presentazione della domanda.

La tipologia delle controversie portate in conciliazione riguarda:

| | | |
|--------------------|-----------|-------------|
| Societario | 5 | 10% |
| Appalto | 7 | 15% |
| Distribuzione | 1 | 2% |
| Subfornitura | 20 | 42% |
| Immobiliare | 2 | 4% |
| Servizi | 4 | 8% |
| Altre controversie | 9 | 19% |
| Totale | 48 | 100% |

La Camera Arbitrale del Piemonte è stata tra i fondatori nel 1995 della Rete europea per la soluzione delle controversie (REAM-ENDR), Gruppo europeo di interesse economico di cui fa parte insieme a una decina di centri di arbitrato e conciliazione di 5 diversi paesi europei (Francia, Germania, Spagna, Olanda e Italia; recentemente si è inoltre associata la Corte Arbitrale di Praga).

In REAM offre alle piccole e medie imprese europee la possibilità di risolvere le liti transfrontaliere di valore limitato (100.000 Euro) attraverso lo strumento dell'arbitrato rapido proposto dalla Camera Arbitrale del Piemonte: *la controversia è decisa da un arbitro unico che decide secondo equità in una sola udienza*; il costo della procedura è fissato in 2.000 Euro.

La Camera Arbitrale del Piemonte ha gestito il primo caso di euroarbitrato nel 1999.

La situazione attuale e l'intervento delle libere professioni

A dispetto di significativi investimenti e di notevoli sforzi organizzativi, non si poteva non registrare un generale e diffuso giudizio negativo sulla Camera Arbitrale, tanto presso i professionisti (che continuavano a privilegiare le forme di arbitrato ad hoc – che si svolgono senza l'ausilio di una struttura amministrata – o il ricorso ad altre istituzioni arbitrali quali la Camera Arbitrale di Milano – che ha visto la Presidenza di prestigiosi avvocati torinesi – o l'A.I.A. o le Camere Arbitrali internazionali di Parigi, Londra, ecc.) tanto presso gli operatori e le stesse Camere di Commercio.

In tal situazione nel luglio 2002 il nostro Ordine e quello dei Dottori

Commercialisti sono stati contattati dai vertici della Camera di Commercio i quali hanno manifestato l'intenzione di giungere a un significativo potenziamento della Camera arbitrale o al suo scioglimento ove non fossero ipotizzabili incrementi nella sua diffusione: nulla di più opportuno per il nostro Consiglio che già nel proprio programma biennale aveva indicato quale punto qualificante l'assunzione di iniziative nelle procedure arbitrali e conciliative.

Nasceva così per iniziativa degli avvocati torinesi una proposta di collaborazione e la bozza di convenzione che porterà al documento sottoscritto anche dagli altri Ordini e che a parte pubblichiamo; contestualmente gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti torinesi venivano coinvolti dai vertici della C.C.I.A.A. e da Toroc alla redazione di clausole compromissorie da inserire nei contratti di Torino 2006 e si giungeva, ancora per



Raymond Depardon

proposta ed elaborazione del nostro Ordine, alla formazione di un *vademecum* contenente le varie clausole arbitrali da presentare, per iniziativa comune, nel corso di un Convegno specifico su tale importante avvenimento.

Conclusioni

Concludendo, è certo che l'iniziativa del nostro ordine offre, con l'evidente espressione di una ormai consueta collaborazione tra libera professione e istituzioni cittadine, un non meno importante significato di sfida.

Sfida, perché la cultura arbitrale e conciliativa divenga patrimonio diffuso tra tutti gli avvocati, non relegato a un ristretto ambito di, pochi, ripetuti addetti ai lavori.

Sfida, perché l'arbitrato non venga più considerato, come in passato, una

delle due forme tradizionali di fuga da una amministrazione della giustizia (l'altro, è noto, è la transazione in perdita), ma la procedura più rapida per giungere a una decisione il più possibile giusta perché l'arbitro o gli arbitri saranno scelti in funzione della loro specializzazione (tutti noi ben sappiamo quali sono i colleghi competenti in materia immobiliare, commerciale, nella concorrenza, ecc.), mentre il Giudice ordinario si trova nell'impossibilità di una vera specializzazione, oberato di controversie tanto diverse: la specializzazione comporta, sempre, maggior rapidità e minori rischi di errore.

Sfida, per aver voluto assumere in prima persona la domanda di giustizia di fronte al progressivo abbandono di un legislatore teso a una crescente degiurisdizionalizzazione (giudici onorari, pat-

teggiamenti, autorità amministrative, mediazioni e giudici privati, ecc.).

Sfida, infine, perché gli avvocati torinesi si trovino a considerare come una *istituzione propria la Camera Arbitrale*, si impegnino per il suo rilancio considerando anche quanto previsto dalla riforma del diritto societario, sappiano garantire trasparenza ed efficienza e valorizzare i vantaggi, rispetto alle procedure libere, di un giudizio che si svolge sotto il protettivo ombrello di una istituzione *anche* loro, con un regolamento conosciuto e certamente all'avanguardia, elaborato *anche* con la loro partecipazione e con costi specificati e prevedibili, con rappresentati *anche* loro negli organi gestori.

Una sfida, da vincere con l'impegno di tutti.

Mario Napoli





Professione

TESTO DELLA CONVENZIONE

Convenzione

tra

la **UNIONCAMERE PIEMONTE**, in persona del suo Presidente Renato Viale, con sede in Torino

da un lato

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, Ivrea e Pinerolo, in persona del suo Presidente dott. Aldo Milanese,

l'Ordine degli Avvocati di Torino, in persona del suo Presidente avv.to Antonio Rossomando,

il Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo, in persona del suo Presidente Notaio dott. Gianfranco Re,

questi ultimi anche nell'interesse degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati e dei Consigli Notarili del Piemonte e della Valle d'Aosta (anche più brevemente "Ordini professionali") alla cui adesione è subordinata l'operatività della presente convenzione

dall'altro lato

premesse

- che la Unioncamere Piemonte intende valorizzare la Camera Arbitrale del Piemonte e il suo ruolo diffondendo ulteriormente il ricorso all'arbitrato commerciale e alla mediazione anche con gli obiettivi di rispondere alla sempre crescente previsione di procedure arbitrali (ad esempio, riforma del diritto societario) auspicata dal legislatore in un clima di generale degiurisdizionalizzazione delle controversie, di enfatizzare i vantaggi di una procedura amministrata in rapporto alle procedure libere (arbitrato ad hoc) oggi ancora preponderanti, di concentrare nella Camera Arbitrale del Piemonte anche quelle procedure che oggi si svolgono presso altre istituzioni;
- che Unioncamere Piemonte, in armonia con l'art. 1 dello Statuto della Camera Arbitrale del Piemonte, intende sottoscrivere con gli Ordini professionali maggiormente interessati alle procedure arbitrali e conciliative un accordo per la diffusione di tali ultimi metodi di risoluzione delle controversie presso i professionisti che ne rappresentano i principali diffusori e utilizzatori;
- che è in corso di approvazione una modifica dello Statuto della Camera Arbitrale del Piemonte che prevede l'ingresso negli organi statutari di una rappresentanza dei notai, degli avvocati e dei commercialisti;
- che gli Ordini dei Dottori Commercialisti, degli Avvocati e il Consiglio Notarile indicati in epigrafe, si sono dichiarati interessati all'iniziativa e a rivestire un ruolo attivo e propositivo nella gestione della Camera Arbitrale del Piemonte per mezzo di rappresentanti delle categorie espressi a livello regionale;
- che la collaborazione tra la Camera Arbitrale del Piemonte e gli Ordini professionali locali è già in atto nel gruppo di lavoro istituito su iniziativa della Camera Arbitrale del Piemonte (anche con le Avvocature degli Enti locali, con TOROC e con l'Agenzia Torino 2006) per l'introduzione di clausole arbitrali o conciliative nei contratti che saranno negoziati per la realizzazione dei Giochi della XX Olimpiade Invernale;

tutto ciò premesso si conviene,

ritenendo i sottoscrittori quanto indicato in premessa parte essenziale e motivo stesso della presente convenzione, che:

1. la Unioncamere Piemonte e gli Ordini professionali si impegnano a fare quanto possibile per promuovere su base regio-

nale le iniziative che saranno ritenute più opportune al fine di diffondere la conoscenza e il ricorso all'arbitrato e alle forme di risoluzione delle controversie alternative e, in particolare, all'attività in tal ambito esercitata dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

Tali iniziative potranno tra l'altro riguardare:

- a) l'elaborazione, di intesa con la Camera Arbitrale del Piemonte, di una casistica completa di clausole compromissorie che possano essere suggerite dai professionisti (principali diffusori delle procedure arbitrali e conciliative presso i clienti) nei diversi casi (contratti, statuti, regolamenti, ecc.);
 - b) l'organizzazione congiunta di convegni nella regione e la presentazione di quanto sarà elaborato dal gruppo di lavoro per i XX Giochi Olimpici Invernali;
 - c) l'annuncio della stipula della presente convenzione sulle riviste degli Ordini;
 - d) attività promozionali.
2. La Unioncamere Piemonte, per la Camera Arbitrale del Piemonte, assicura e garantisce l'imparzialità, correttezza e vigilanza sulle procedure arbitrali e la trasparenza della loro gestione nei confronti dei Presidenti degli Ordini professionali.

Unioncamere Piemonte si impegna a far sì che (o a far quanto possibile perché), anche se del caso con la modifica statutaria della Camera Arbitrale del Piemonte indicata in premessa, i membri costituenti il Consiglio di quest'ultima siano designati in numero di 6 dagli Ordini professionali a livello regionale; paritaria sarà, invece, la partecipazione alla Giunta esecutiva, così prevista per quattro rappresentanti delle categorie professionali e per quattro rappresentanti espressione del sistema camerale, oltre la presidenza statutariamente riservata al Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stipulata con la finalità di diffondere le procedure di definizione delle controversie alternative a quella giudiziale, di valorizzare il ruolo della Camera Arbitrale del Piemonte e quello dei professionisti e che pertanto lo spirito collaborativo e la buona fede dovranno governare gli impegni convenzionalmente assunti.

A tali principi, infine, le parti faranno riferimento nell'ipotesi in cui la presente convenzione venga estesa, come dalle parti auspicato, agli altri Ordini professionali del Piemonte e della Valle d'Aosta nel cui interesse gli Ordini Professionali torinesi sottoscrivono la presente convenzione e alla cui adesione è subordinata la sua stessa operatività.

Torino, 11 luglio 2003

Unioncamere Piemonte
Il Presidente
Cav. Lav. Renato Viale

Ordine Dottori Commercialisti di Torino, Ivrea e Pinerolo
Il Presidente
Dott. Aldo Milanese

Ordine degli Avvocati di Torino
Il Presidente
Avv. Antonio Rossomando

Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo
Il Presidente
Notaio Dott. Gianfranco Re



Professione

A TORINO IL CONVEGNO NAZIONALE SULLA CONSULENZA

Il proverbio recita che chi la dura la vince, a condizione che si sia nel giusto perché, diversamente, la saggezza popolare, portata a scusare l'errore umano, bolla come diabolico il perseverare nell'errore. Ebbene, nella sua battaglia perché la consulenza legale divenga materia riservata all'avvocatura quando è svolta professionalmente, l'Ordine di Torino è certamente perseverante e, se anche qualche piccola incertezza può sussistere in merito all'esito della tenzone, nessun dubbio è lecito quanto alla sua legittimità e giustezza.

Così, proseguendo un impegno di lunga data (non sempre condiviso o compreso da tanti iscritti) l'Ordine torinese ha chiesto al Consiglio Nazionale Forense di organizzare congiuntamente un convegno sull'argomento che, da un lato, evidenziasse lo stato del dibattito quale venutosi a delineare in conseguenza delle decisioni dei Magistrati nazionali e comunitari di cui abbiamo parlato nei numeri scorsi di questa rivista; e che, dall'altro, costringesse il Governo a dichiarare la propria posizione in materia. Il Consiglio Nazionale Forense ha aderito alla richiesta e l'entusiasmo torinese è divenuto contagioso al punto che tanti altri Consigli hanno chiesto di risultare tra i promotori dell'iniziativa: per alcuni è stato possibile formalizzare tale loro adesione (Genova, Milano, Bologna, Firenze, Palermo, Napoli)



già in sede di convocazione, per altri è stata data notizia della loro adesione in apertura di convegno.

Comunque sia, resta da sottolineare come una battaglia che assumeva contorni pionieristici ancora poco tempo fa, sia divenuta ormai consapevole rivendicazione di tutta l'avvocatura italiana. Su tali premesse, lunedì 30 giugno si è svolto nella nostra Aula Croce il convegno significativamente intitolato "La consulenza legale professionale: attività esclusiva e interesse dei cittadini" quasi a volere anticipare quello che risulterà un tema comune agli interventi di Grande Stevens, di Carbone, di Danovi e del Presidente Rossomando: tali illustri relatori hanno

evidenziato, con analisi diverse, come l'esigere, nell'attività di consulenza, obblighi deontologici, preparazione, doveri e controlli risponda alla considerazione che l'attività stragiudiziale, come e più di quella giudiziale, venga a toccare non solo interessi pubblici fondamentali, ma certamente anche l'interesse del cittadino che proprio in tale delicatissimo momento deve essere tutelato e deve essere sicuro dell'operare del professionista.

La straordinaria qualità dei relatori, un folto pubblico proveniente da tutt'Italia e dall'estero, e l'approfondito dibattito (che ha visto intervenire in senso adesivo i colleghi Russo, Donella, Paparo e Grillo, tutti di fuori Torino) hanno garantito il successo del convegno; l'On.le Vietti, sottosegretario alla Giustizia, ha espresso con chiarezza la posizione del governo e lo stato della legge di riforma della libera professione.

Non si è trattato di un successo effimero se vero è che nella seduta dell'11 settembre 2003 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato la proposta di legge forense e l'articolo 2, punto 3, di tale documento, recependo integralmente la formulazione proposta e commentata nel convegno, recita testualmente: "Sono funzioni esclusive dell'avvocato la consulenza legale professionale, le rappresentanze e l'assistenza nei procedimenti sia giurisdizionali che arbitrali".

Mario Napoli

I nuovi statuti nella riforma del diritto societario

Sono disponibili presso il Consiglio dell'Ordine n. 350 copie del volume "I nuovi statuti nella riforma del diritto societario" contenenti, con alcuni esempi pratici, le relazioni del convegno tenutosi nei giorni 21, 27 febbraio e 14 marzo 2003 e organizzato (d'intesa con gli Ordini dei Dottori Commercialisti, dei Notai e degli Avvocati) dall'AGAT e dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti.

Possono essere ritirate gratuitamente dagli iscritti sino ad esaurimento.



Saette

VENTI DI GUERRA

Vedo che la Guerra del Golfo ha avuto una eco anche sulle colonne della “nostra” PAZIENZA. Di eventi di tale importanza è bene si parli in ogni sede. Innegabile, del resto, il rilievo dei problemi giuridici relativi.

Vorrei dire alcunché contro-corrente. Confido – il rispetto del pluralismo è sacro fra gli Avvocati — in una ospitalità più generosa di quella cara a certi “grandi” quotidiani, usi a pubblicare le lettere dei lettori solo quando sono di un certo tenore.

Confesso che provo un certo fastidio allorché so di taluno che si autoproclama amante della pace, in virtuosa contrapposizione ai guerrafondai veri o presunti. Sono infatti convinto la pace la amino tutti: con l’ovvia eccezione di alcuni mercenari, contrabbandieri d’armi, o psicopatici. Ma vi è chi non è per la pace ad ogni costo. Non è porgendo l’altra guancia che Hitler fu fermato. Talvolta il ricorso alle armi è una dura necessità: il risultato della scelta consapevole di ciò che appare come il male minore. Scelta difficile e dolorosa, che può pure successivamente rivelarsi errata, ma che, se sofferta, merita rispetto. Specie quando è operata, non da un despota sulla pelle dei suoi sudditi, ma da un governo eletto da liberi cittadini. Tanto più se, come nel caso in oggetto, quel governo si preoccupa di accertare, attraverso ripetuti sondaggi, di continuare a godere del consenso dei medesimi, tenta a lungo di pervenire ad una soluzione pacifica, lasciando scadere più di un ultimatum; e, soprattutto, fa affidamento sulle sue sole risorse, e rischia la vita dei suoi soldati soltanto, nulla chiedendo agli altri. Altri che sovente pontificano al riguardo sprofondati in accoglienti poltrone, sottraendosi alle responsabilità di una lotta al terrorismo che dovrebbe vedere tutti solidali. Ciò che indigna, talvolta, non è la guerra, ma l’egoismo, incivile disimpegno di chi è capace soltanto di parole. Ho conosciuto più individui ansiosi per il possibile aumento del costo in benzina di una scampagnata, che persone sensibili alla sorte dei desaparecidos iracheni. È una scena quella in questione, da troppi con scarsa onestà presentata come frutto del capriccio di pochi. Laddove fu condivisa da un ampio ventaglio di forze politiche, o dall’opinione pubblica a maggioranza, in interi Stati. Ed accolta con gioia da popoli interi, come quelli kuwaitiano e curdo: certo lontani dalle summenzionate poltrone.

Sempre in termini di “fastidio”, sono, non solo sufficientemente anziano per avere vissuto la guerra, quanto anche bastevolmente smaliziato per diffidare di certo pacifismo a senso unico. Chi è veramente contro l’impiego della forza nei rapporti internazionali è contro di esso in ogni caso. Non è quanto si può dire di molti che marciano sotto le bandiere iridate, tentando di far dimenticare che essi, o i loro venerati padri, liberavano nei cieli colombe della pace inneggiando a Giuseppe Stalin.

Noto spesso, fra chi tiene nel mirino gli Stati Uniti, manifestarsi lo scrupolo di definirsi non “antiamericano”. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Invero, non è agevole liberarsi dalla sensazione che sia proprio il dilagante antiamericano a condizionare a priori molti giudizi. Le

assicurazioni di cui sopra riuscirebbero più convincenti, non si inserissero in un generale contesto di valutazioni sistematicamente sfavorevoli e di malevole insinuazioni. Dar d’ogni cosa l’interpretazione più maligna, fra tutte quelle possibili, era un tempo tipico delle comari sui ballatoi. Pare le abitudini da cortile si siano oggi generalizzate. È ormai comune andazzo sparare a zero sulle impostazioni della politica americana, quali che esse siano: tacciando di grettezza le spinte isolazionistiche, e, ad un tempo marchiando come espressione di tracotanza le velleità di impegno planetario.

Non mi pare molto corretto parlare di inconfessabili interessi nella corsa al petrolio in capo a chi ha facile accesso ad ogni tipo di risorsa energetica – ed è all’avanguardia nella ricerca di fonti alternative – trascurando invece come l’improvviso pacifismo di altre potenze sia in evidente collegamento con i ghiotti rapporti che esse (dalla Francia, alla Germania, alla Russia) intrattenevano con l’Iraq. A parte il fatto che non si comprende perché si gridi allo scandalo ogni qualvolta gli USA mostrano di badare al proprio tornaconto: quasi – eccezion fatta per i pochi santi, e per gli sciocchi sicuramente più numerosi – non lo facessero tutti, e da sempre. Per tacere dei calcoli elementari che ci dicono come le spese sostenute in guerra, o da affrontarsi in un lungo dopoguerra, richiedano tempi lunghissimi per venire ammortizzate. Come lascia attoniti che sedicenti giuristi avallino la tesi dei più infami dittatori del terzo mondo (alcuni dei quali la tratta la praticano tuttora, o tollerano le “caste”) circa un obbligo degli USA di indennizzare gli stessi (sic!) per lo schiavismo ante guerra di secessione. O stigmatizzino il trattamento riservato ai terroristi – che alle spalle, o sulle spalle, non hanno uno stato, un esercito, comandanti, bandiere, divise – disinvoltamente equiparandoli ai prigionieri di guerra di cui alla Convenzione di Ginevra. O sproloquino sul “crimine” commesso utilizzando l’atomica nel ‘45 (quasi a rendere “legale” una bomba fosse la sua potenza limitata), volutamente dimentichi che Hiroshima abbreviò la guerra di anni, evitò la distruzione dell’intero Giappone, e risparmiò la vita a milioni di soldati, ed ai milioni di internati che agonizzavano nei mostruosi campi di concentramento nipponici.

Molto, giustamente, appassiona la discussione sulla c.d. guerra preventiva. Riterrei si imponga una considerazione a monte: che tutte le guerre sono, in buona sostanza, preventive. Nessun stratega lascia all’avversario il vantaggio dell’iniziativa. Il conflitto iracheno ha precedenti classici. Esemplificando, a Lepanto la flotta cristiana affrontò quella turca in acque che oggi si direbbero “territoriali” ottomane. Andò a cercare il nemico a casa sua, battendolo sul tempo prima che le parti si invertissero. Presentemente è in atto nel mondo un conflitto anomalo. Terroristi sanguinari, sovvenzionati da alcuni stati (fra cui, appunto, l’Iraq: Saddam, fra l’altro, premiava in denaro ogni dinamitardo palestinese, o la sua famiglia), non conducono operazioni militari di tipo tradizionale: colpiscono in tempo di pace, e prevalentemente obiettivi civili. Per sorvegliarli e proteggerli, in patria e all’e-

stero, non basterebbero cento milioni di poliziotti e di soldati. È dunque piuttosto logico, se vogliamo parlarne in buona fede, che Washington abbia deciso – la miglior difesa è l’attacco – di “tentare” di paralizzare i movimenti terroristici intervenendo alla fonte.

Dubito che ai più sia la guerra in sé a ripugnare. A riuscire intollerabile è che essa sfugga al rispetto delle regole (frutto delle fatiche di generazioni di statisti e di studiosi), volte ad umanizzare, per quanto possibile tale triste realtà. Ciò che ripugna è un’aggressione come quella di Pearl Harbor; o il fatto che si smarrisca il senso della misura, della proporzione fra azioni e reazioni, la capacità di riconsiderare ad ogni istante la congruità delle azioni belliche ai fini che si prefiggono, ed alle conseguenze che ne derivano, in termini di lutti, dolori, distruzioni, sacrifici; ma, soprattutto, ripugna il ricorso alle armi là dove esistano, a ciò, valide alternative. Ora – è questo il punto – nessuno osa sostenere il regime iracheno potesse ormai, tentato tutto il tentabile, venir abbattuto altrimenti. Che se poi, invece, taluno lo rimpiange, allora possiamo chiudere il discorso. Certo non lo rimpiangeranno le innumerevoli vittime, gasate, torturate fino alla morte, andate a colmare gigantesche fosse comuni: cento volte più numerose di quante ne hanno uccise le bombe americane nelle due guerre del Golfo. È un conteggio odioso: ma opportuno, e, anzi, doveroso.

Ho scritto che reputo non sia la guerra in sé, necessariamente, a ripugnare. Che anzi la gente comune, innanzi alle peggiori nefandezze, la invoca. Come invoca la pena capitale (lo fecero anche uomini come Ugo La Malfa o Massimo Mila) per i terroristi; o per pedofili, sequestratori, stupratori, schiavisti, spacciatori; talvolta, perfino, per chi, dolosamente, incendia od inquina. Ciò che intendevo è che essa fa parte della vita, della natura delle cose. Ad essa ci si affida quando la sola politica non conduce alla soluzione dei problemi più gravi. Demonizzarla (giusta la moda: tocchi agli imputati, ovvero ai rivali in politica) è privo di senso come il demonizzare le sanzioni penali che ogni comunità organizzata commina a chi si pone al di fuori dell’ordine sociale. La società internazionale – da Grozio e dalla Pace di Westfalia in avanti – è stata edificata, nei modesti limiti in cui si è avuto in ciò successo, a similitudine, mutatis mutandis, di quella esistente all’interno d’ogni singolo stato. Bello sarebbe, certo, non fosse necessario ricorrere alla violenza nei confronti del reo, mandandolo, nella migliore delle ipotesi, in galera. Ma sembra proprio non se ne possa fare a meno. Così è nella società delle nazioni. È contro la malattia che dobbiamo batterci; non contro la medicina. Pacifico che il ricorso a tale medicina estrema, la guerra, sarebbe auspicabile fosse deliberato da un rispettabile organismo supernazionale: come era nei voti di tutti coloro che hanno contribuito ad elaborare principi e norme del diritto internazionale pubblico.

Peraltro non è imputabile agli USA ed al Regno Unito il fatto che l’ONU si sia ridotta ad essere il contrario di ciò che di essa si sperava: dilaniata da interne rivalità, inflazionata da pseudostati al cui governo siedono faziosi mascalzoni, infarcita di arroganti burocrati strapagati ed incapaci, priva d’ogni autorità morale, e, comunque, da sempre impotente. Citino i suoi estimatori, evidentemente di bocca buona, un solo caso in cui, in mezzo secolo, i caschi blu abbiano potuto – o voluto... – impedire che si spargesse del sangue in Libano od in Israele.

Si è legittimamente criticato il ricorso ad affermazioni inveritiere per giustificare l’inizio delle operazioni militari nel Golfo. A prescindere dal fatto che il non esser state ad oggi trovate le armi di distruzione di massa non significa che non esistano (non mancò certo il tempo per occultarle o trasferirle altrove), l’aver prestato fede alla loro esistenza non comporta di aver scientemente mentito. Il regime di Saddam

s’è sempre vantato di possederle. Forse, in ultimo, si trattava d’un bluff. Però, se il bluff si è ritorto a suo danno, perché gli angloamericani han creduto alle di lui minacce, chi se la prende con gli stessi mi par proprio abbia sbagliato bersaglio.

Che se poi quelle armi (sicuramente in dotazione in precedenza: se ne tentò l’impiego contro Israele, e valsero a sterminare i curdi, a migliaia) fossero mai state in seguito distrutte, non mi consta nessuno abbia anche solo “cercato” di spiegare perché il governo iracheno non abbia di ciò fornito l’agevole prova. A proposito di bugie, vorrei piuttosto rammentare quelle di chi ha per anni sfacciatamente sostenuto essere gli iracheni affamati da l’embargo angloamericano. Nel mentre i proventi della vendita di tre milioni di barili di petrolio al giorno (!) venivano utilizzati per finanziare attentati, per armare un milione di soldati e miliziani, e per consentire al tiranno ed ai suoi sgherri di coltivare lussi sibaritici.

Non sono innamorato dell’America; e, meno che mai, dell’“American Way of Lif”.

Ma, da vecchio uomo di legge, mi ribello a ciò che giudico ingiusto: che dell’America sempre si dica male, vuoi per superficialità di conoscenza, vuoi per ideologico pregiudizio. Obliando, fra l’altro, che tutto ciò che “pare” connotare negativamente gli USA è noto al mondo attraverso l’informazione che gli USA stessi danno di sé medesimi, facendo d’ogni cosa oggetto di discussione.

Un’ultima considerazione. Lungi da me il manicheismo del “chi non è con me è contro di me” proprio di certo integralismo, religioso o no. Penso però che in certe situazioni-limite si impongano delle scelte. Lecito prendere le distanze da quanto non si condivide; ma non sempre è il momento per i sottili “distinguo”. Dissociarsi aspramente da chi, pur in modo opinabile, combatte per ciò che fondamentalmente è sacrosanto, significa offrire indirettamente a chi ha le mani sporche di sangue un aiuto, ed una legittimazione, fornire i quali è eticamente inaccettabile. E, certo, è inopportuno: la disunione dà forza al nemico. Occorrerebbe capirlo con un po’ più di rapidità. Così come al volante, ognuno ha i suoi tempi di reazione. Se, però, sono eccessivi, si perde la patente. Quarant’anni per avvedersi che a Cuba non si vota, e che Castro fa giustiziare i dissidenti, rappresentano un lusso che l’umanità non può permettersi.

I fini intellettuali i quali – buoni a scorgere l’evangelica pagliuzza, ma non la trave, e pronti a rinnovare i fasti culturali del ‘68 – sfilano, in odio ad israeliani e yankees, a fianco dei palestinesi, non dimostrano soltanto che infinite sono le vie dell’antisemitismo. Essi finiscono coll’operare una inconcepibile scelta di campo. Contro chi – è innegabile – commette errori, e appoggia non di rado a cattivi compagni di strada, ed emette, peraltro al termine di interminabili e rituali procedure giudiziali, qualche condanna a morte di troppo; ma a favore di coloro che sequestrano diplomatici, linciano prigionieri, predicano l’odio di razza nelle scuole e nei luoghi di culto, uccidono a botte i giornalisti, fanno a pezzi i bimbi sui bus, le massaie al mercato, gli atleti negli stadi, buttano a mare paralitici, discriminano donne, omosessuali, sindacalisti, riducono gli avvocati a fantocci, impongono le più odiose censure, sterminano gli oppositori e le minoranze, e massacrano come collaborazionisti, senza neppure uno straccio di processo, quanti ad un “dialogo” sarebbero in qualche modo disposti.

Non scomodiamo le Twin Towers: nel mondo che i suddetti fini intellettuali mostrano di apprezzare, è così da decenni. Mi si consenta di dire che, dai predetti, gradirei non ricevere ulteriori lezioni sulla giustizia, la libertà e la democrazia. Come dice un vecchio adagio, è bello si predichi la virtù; ma disturba che, a parlarcene, siano coloro la cui virtù è dubbia.

Aldo Fioretta



Saette

UNA REPLICA

Desidero replicare con la presente alle affermazioni del collega VIGHETTI contenute nella lettera da Lui inviata a codesta Rivista e sulla stessa pubblicato nel n. 79 del Giugno 2003, pag. 44.

Pur nella stima e nell'amicizia che da molti anni mi legano al collega Piero VIGHETTI, debbo dissentire dalle osservazioni compiute in tale lettera, attinenti anzitutto la posizione dell'Avv. Cesare PREVITI nel processo IMI SIR LODO MONDADORI ma anche da altre di carattere più generale riguardanti la tripartizione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, ognuno nel proprio ambito indipendenti e sovrani.

Pur non entrando nel merito dell'opportunità delle strategie processuali adottate in quel processo dall'Avv. PREVITI, che VIGHETTI giudica a dir poco «irritanti», debbo anzitutto rilevare come la posizione dell'Avv. PREVITI abbia come connotazione imprescindibile anche la sua qualità di uomo politico, con tutte le inevitabili interferenze ed elementi di disturbo che tale attività sicuramente comporta. Ma a prescindere da questo e volendo unicamente attenermi agli spunti del collega VIGHETTI: non ritengo anzitutto condivisibile il richiamo all'art. 274 C.p.p., in quanto non mi pare siano manifestate nel caso di specie quelle esigenze di cui tratta tale norma. L'Avv. PREVITI – se ben ricordo – ha manifestato più volte ampia disponibilità ad esporre i fatti a sua difesa in contestazione di accuse estremamente pesanti con deposizioni-fiume e produzioni molto copiose. Comportamenti quindi che mi pare si discostino nettamente da quelli ai quali si riferisce l'art. 274 C.p.p.

Né possono ritenersi tali, a mio avviso, le ripetute ricusazioni da lui proposte nei confronti del Collegio giudicante, opportune o poco felici si siano esse rivelate: la sua posizione di imputato ed Avvocato al tempo stesso non ritengo possa limitare o sminuire i suoi diritti e le sue prerogative difensive, operando comunque al di là di questi aspetti il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza sino alla definitività della sentenza di condanna.

Non condivido quindi il giudizio negativo del collega VIGHETTI sotto il profilo umano e deontologico del collega Avv. PREVITI, senza che minimamente in questa mia posizione qualcuno debba ravvisare intenti di approvazione degli assunti difensivi dell'imputato o di natura defensionale in Suo favore, dei quali sicuramente egli non necessita, data l'autorevolezza e preparazione dei suoi difensori.

Semplicemente mi pare giusto ribadire il principio di massima libertà di difesa dell'imputato – sia esso Avvocato, politico od altro – nell'ambito del processo penale che lo vede chiamato a difendere la propria onorabilità di uomo e di professionista da accuse estremamente pesanti.

Venendo poi al turbamento e disorientamento derivanti da certe reazioni a questa sentenza di condanna, definite dal collega VIGHETTI di tipo «terroristico» e comunque tali da produrre unicamente discorsi da bar od alimentare interessi di piazza, non mi pare davvero sufficiente ricorrere al principio di ripartizione dei poteri, peraltro noto oggi a gran parte della pubblica opinione nelle sue linee essenziali: il punto è a mio avviso ben altro.

La suddetta indipendenza e sovranità dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario ognuno nel proprio ambito è dato teorico che si scontra nella realtà storica concreta – che tutti ben conosciamo – dalle «invasioni di campo» che numerosi esponenti dei singoli poteri compiono spesso e volentieri, arrogandosi prerogative che non gli competono, e che hanno determinato più volte interventi di massime autorità dello Stato volti a mantenere l'attività di tali esponenti nell'ambito delle proprie competenze.

È il caso di alcuni politici che troppo facilmente e frequentemente presumono di poter esprimere giudizi ed apprezzamenti sull'indipendenza ed obiettività di magistrati asseritamente «ideologizzati», ma sicuramente anche di diversi esponenti della Magistratura i quali hanno sovente assunto atteggiamenti di aperta contrapposizione con il mondo politico attinenti il merito delle leggi promulgate dall'esecutivo nel pieno delle sue funzioni (basti ricordare al riguardo l'episodio accaduto all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario a Milano nell'Anno 2002, quando il Procuratore Generale pro-tempore ha apertamente invitato alla «resistenza» nei confronti di determinati provvedimenti legislativi emanati dal Governo in carica).

Sappiamo tutti fin troppo bene a quali persone mi sto riferendo ed a quali fatti, essendo stati gli stessi oggetto della più ampia diffusione da parte degli organi di informazione ed altresì di esplicita trattazione nel corso di un'Assemblea del nostro Ordine Forense Torinese da parte di un illustrissimo e stimatissimo suo ex Presidente, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

In conclusione, quindi, ritengo che tale situazione di conflittualità tra i singoli dello Stato costituisca ben più grave motivo di disorientamento e di turbamento presso la pubblica opinione che non le peripezie processuali di un singolo imputato, ancorché Avvocato e uomo politico di un certo rilievo; e ritengo infine che tali considerazioni siano, al pari di quelle del Collega VIGHETTI, condivise da molti cittadini e colleghi.

Ringrazio per l'attenzione, confidando nella pubblicazione di queste mie considerazioni sulla Rivista «La Paziienza».

Con Osservanza

Celso Nicco



Recensioni

GLOBALIZZAZIONE E GIUSTIZIA

È uscito da alcuni mesi il libro “Globalizzazione e Giustizia - L’impatto della globalizzazione sul sistema giuridico italiano e sull’organizzazione degli studi legali”, di Pier Giuseppe Monateri e Alberto Maria Musy, edito da Il Sole 24 Ore S.p.A. e dal Centro Einaudi di Torino.

Il lavoro si inserisce nel filone degli studi giuridici avviato dal Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi” con la collaborazione dell’Unione Industriale di Torino e – come si sottolinea nella prefazione a cura di Piero Ostellino (Presidente del Centro Einaudi) e di Andrea Pininfarina (Presidente dell’Unione Industriale di Torino) – affronta con “spirito costruttivo” le problematiche e le trasformazioni del sistema giudiziario italiano alla luce del processo di globalizzazione in corso, cercando di proporre quei rimedi che possano mettere la tradizione giuridica continentale in grado di competere efficacemente con un’offerta di servizi legali globalizzata.


Viene innanzitutto offerta al lettore un’analisi delle diverse teorie di “globalizzazione”, nell’ambito delle quali assume particolare rilievo quella che la definisce come fenomeno “geografico-tecnologico”: la globalizzazione sarebbe il frutto della crescente tecnologia e dell’intensificarsi delle relazioni sociali, che fanno venir meno i limiti imposti dalla geografia.

Il venir meno dei confini geografici è fenomeno da attribuirsi non tanto agli Stati nazionali, quanto alle Multifunzionali – che per forza e potere possono, talora, anche superare i singoli Stati – vere protagoniste delle relazioni commerciali e dei rapporti di produzione.

Il ruolo principe assunto dalle multinazionali e la dislocazione a livello planetario dell’impresa, induce gli operatori del diritto – e tra questi prin-

cipalmente gli avvocati – a superare le barriere del diritto locale, trovandosi spesso a fronteggiare problematiche che coinvolgono il diritto di Stati diversi. La cittadinanza diventa quindi “sottile”, cosicché la teoria classica

della cittadinanza come perno della libertà individuale (che si esplica soprattutto nella partecipazione del cittadino all’agone politico) è rimpiazzata da uno statuto del cittadino in quanto consumatore. Le costituzioni nazio-



nali divengono “statuti regionali”, poiché il diritto della globalizzazione è soprattutto il diritto privato. La legge, intesa come diritto elaborato dallo Stato, perde la sua centralità, poiché il diritto, nel mondo globalizzato, è elaborato principalmente da *élites* di professionisti.

Il ruolo svolto oggi dalle società di capitali – e tra queste in particolare dalle società per azioni – induce così anche a una breve riflessione sul delicato tema dei meccanismi e processi di governo dell’impresa, cosiddetta *corporate governance* o governo societario. Gli Autori auspicano che, anche con l’ausilio della comparazione giuridica, l’Italia si dia nuove regole di governo e controllo societario, ispirate a criteri di efficienza economica piuttosto che imposte da interessi politici. Peraltro, solo l’esperienza concreta consentirà di valutare le scelte ora compiute dal legislatore con la recente riforma del diritto delle società di capitali (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004).

Ma come si pone la cultura giuridica italiana dinanzi al fenomeno della globalizzazione? Gli Autori hanno scelto di condurre l’analisi attraverso, innanzitutto, una descrizione dell’organizzazione dei veri protagonisti della globalizzazione del diritto – ossia gli avvocati – mettendo in controluce la realtà italiana con quella anglo-americana, analizzando poi, anche in comparazione con le procedure statunitensi, il sistema delle procedure concorsuali italiane, affrontando infine l’annoso problema degli inconvenienti e dei mali della giustizia civile italiana, proponendo anche alcuni rimedi.

Sotto il primo profilo, si fa presente – riportando anche dati e statistiche riferibili a qualche anno fa – che l’offerta dei servizi legali in Italia avviene per lo più attraverso studi monotitolari oppure composti da un numero esiguo di associati, spesso nemmeno legati da un’associazione professionale. Ciò in contrasto con la realtà dei colleghi anglo-americani, che da anni ormai hanno sviluppato l’esercizio della professione attraverso grandi studi associati, spesso suddivisi al loro interno per dipartimenti specializzati nelle diverse branche del diritto per rispondere adeguatamente alla crescente richiesta di specializzazione nell’offerta dei servizi legali.

Per meglio comprendere tali organizzazioni, il Libro propone una serie di interviste a esponenti dei maggiori studi legali presenti in Italia, in cui vengono spiegati il tipo di formazione che i grandi studi legali pretendono per il proprio personale, le modalità attraverso cui i grandi studi legali sono collegati al circuito internazionale, i modi in cui i grandi studi legali esercitano la loro influenza nel panorama forense nazionale e internazionale, nonché la loro struttura interna.

È dunque auspicabile, secondo gli Autori, che gli avvocati italiani – sotto la spinta della globalizzazione – si riorganizzino, scegliendo la forma giuridica tra quelle previste oggi dal nostro ordinamento (associazioni professionali e/o società di professionisti) e organizzando il lavoro secondo schemi e regole tipiche dell’organizzazione aziendale, traendo insegnamento dai modelli già da tempo sperimentati dai loro colleghi anglo-americani. Ciò ancor più tenuto conto della libertà di prestazione dei servizi legali e della libertà di stabilimento oggi vigenti nell’Unione Europea, di cui vengono ripercorsi nel Libro i principali passi legislativi comunitari e nazionali.

Si diceva dunque che, secondo gli Autori, i due principali settori in cui si assisterà alla puntata tutta italiana della sfida tra modello tradizionale e modello angloamericano nell’amministrazione della giustizia e dei servizi legali sono il tema delle procedure concorsuali e del processo civile.

Sulle procedure concorsuali – dopo un esame della definizione di insolvenza – le riflessioni proposte ruotano per lo più intorno alla descrizione delle procedure concorsuali statunitensi, ove si distingue tra le procedure liquidatorie (regolate dal *Chapter 7* della *bankruptcy law*) e le procedure di riorganizzazione, che mirano al rilancio dell’impresa (regolate dai *Chapter 11, 12 e 13* della *bankruptcy law*, di cui sicuramente il più noto è il *Chapter 11* in quanto applicabile alle imprese organizzate sotto forma di *corporations, partnerships e trusts*, oltre che a certi soggetti individuali). Il giudizio su tali procedure è, nell’insieme, favorevole, in quanto si sottolinea come esse siano primariamente orientate a consentire un risanamento dell’impresa in crisi evitandone la liquidazione. Non altrettanto favorevole è il giudizio sulle pro-

cedure concorsuali italiane, di cui si considera urgente una revisione integrale, che abbia come principale obiettivo quello della salvaguardia dell’impresa (ove un ruolo da protagonista nell’attuazione del piano di risanamento dell’impresa possa essere dato anche all’imprenditore fallito). Rinviamo alla lettura del Libro per un esame delle tabelle contenenti dati ISTAT sul fallimento e sull’attuazione della legge fallimentare del 1942 negli ultimi anni, nonché per una rassegna delle proposte di riforma della legge fallimentare succedutesi nel tempo. Si tenga peraltro presente che recentemente la Commissione per la riforma del diritto fallimentare ha approvato un progetto di legge delega per una riforma organica del settore, ove sembra che uno dei tratti salienti sarà proprio la procedura volta ad evitare la dissoluzione dell’impresa e dell’azienda e al salvataggio delle stesse.

La globalizzazione, infine, dovrà portare a uno svecchiamento del sistema giustizia in Italia la cui inefficienza – secondo gli Autori – è essenzialmente riconducibile a due ordini di problemi: l’uno legato al lato dell’offerta, ovvero all’insufficienza di organico, alla bassa produttività dei magistrati, alle complicazioni procedurali, alla disomogenea distribuzione sul territorio; il secondo nasce dall’incapacità di giungere a composizioni stragiudiziali delle controversie, talora alimentata dalla lunghezza dei processi in quanto il debitore preferirebbe farsi citare in giudizio per ritardare l’adempimento piuttosto che adempiere prontamente. Da un lato si propone dunque l’introduzione di una sorta di “manager in tribunale”, cui affidare l’organizzazione manageriale degli uffici giudiziari per un miglioramento della gestione quotidiana del *legal process*; dall’altro, si augura più fortuna agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (c.d. “ADR” - *Alternative Dispute Resolution*).

Fra le molte questioni poste da *Globalizzazione e Giustizia*, una più delle altre colpisce un giovane avvocato come me: quella che riguarda il futuro della nostra professione nel mondo globalizzato. La globalizzazione (al momento intesa come americanizzazione) del diritto ha già introdotto

nella pratica quotidiana l'abitudine a ispirarsi frequentemente a modelli elaborati negli Stati Uniti, sia a livello di diritto sostanziale (si pensi ai modelli di contratti) sia a livello di diritto processuale. Non sempre l'adozione di tali modelli va salutata con favore, soprattutto quando si traduce in una copiatura di modelli pensati per funzionare in un sistema ben diverso dal nostro.

Così anche nel campo dell'organizzazione degli studi legali esistono, secondo me, peculiarità della nostra tradizione che andranno difese dalle spinte della globalizzazione (o americanizzazione) della professione.

La crescita della nostra professione in Italia deve passare prima di tutto attraverso un accrescimento della professionalità degli operatori del diritto, il che implica anche il rispetto della deontologia. E quindi se è vero che l'avvocato, nel mondo globalizzato, deve essere attento alle regole del mercato e della concorrenza, è altrettanto

vero che tali regole non devono essere le uniche a guidare la condotta dell'avvocato. Si deve anzi rifuggire da quelle condotte dettate dalla concorrenza spietata, quale quella di accaparrarsi clienti a qualunque costo, offrendo le prestazioni legali a prezzi "di saldo" o facendosi pubblicità esasperata a discapito dei clienti stessi. Tali pratiche incidono negativamente sul decoro della nostra professione.

E anche la creazione di *law firms* con network mondiali (o "globali") può talora contrastare con i basilari principi deontologici della nostra professione, quali, sopra tutti, l'obbligo di evitare il conflitto di interessi, il dovere di prestare la propria attività in piena indipendenza, il dovere di rispettare il segreto professionale. Questo è quanto affermato anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel caso Wouters relativo alla collaborazione permanente in Olanda tra avvocati e revisori dei conti¹.

Un'ultima riflessione riguarda la battaglia che il nostro Ordine di Torino sta conducendo da tempo perché venga riservata agli avvocati, oltre all'attività giudiziale, anche la consulenza legale professionale cosiddetta "stragiudiziale", cioè quella preventiva per la conoscenza e la spiegazione della legge.

Ebbene, in questo campo si che l'esempio statunitense è da assumere a modello: nello Stato di New York, culla della libera concorrenza e luogo esemplare nell'applicazione delle regole del mercato, sono previste sanzioni gravi (anche penali) per chi fornisce professionalmente assistenza legale (di qualunque tipo) senza esservi abilitato.

Carlo Re

¹ Per un approfondimento della sentenza si veda l'articolo a cura di Mario Napoli in questa rivista, numero 75, giugno 2002.



Recensioni

LA INVESTIGAZIONE E LA CROSS-EXAMINATION

La investigazione e la cross-examination. Competenze e sfide per il processo «penale moderno». Nuovi «suggerimenti» per l'avvocato penalista nell'ultima pubblicazione del professor Gulotta.

Il processo penale ha cambiato volto. Questa l'implicita premessa dell'ultimo lavoro («La investigazione e la cross-examination. Competenze e sfide per il processo penale moderno», Giuffrè, Milano, 2003) del professore – e avvocato – Guglielmo Gulotta.

Oggi più che mai, dopo la riforma delle investigazioni difensive e la ritrovata centralità del contraddittorio, l'avvocato penalista si trova ad affrontare la sfida di un aggiornamento delle proprie competenze professionali in funzione di un processo oramai tendenzialmente accusatorio.

Da un lato riacquista un ruolo centrale l'istruttoria dibattimentale, dall'altro comincia a delinearsi una nuova vocazione dell'avvocato indirizzata alla ricerca delle fonti di prova.

Come condurre un efficace «cross examination»? Come trarne il massimo profitto? Come indurre in contraddizione un teste «ostile»? La consolidata esperienza in tema di esame testimoniale del professor Gulotta viene ulteriormente arricchita da nuove esemplificazioni e riproposta fornendo una lettura organizzata e sintetica delle metodologie più efficaci per condurre un proficuo esame testimoniale. Indirizzata ad un impiego immediato, pratico, l'esposizione, pur non tralasciando un inquadramento teorico, si arricchisce con l'analisi ed il commento di esami e controesami tratti dalla concreta esperienza professionale dell'Autore, strumento davvero prezioso per avvicinare l'elaborazione teori-

ca a quelle concrete esigenze della professione cui il volume appare indirizzato.

Per altro verso l'aggiunta al libro quinto el codice di procedura penale di un titolo VI bis, dedicato alle investigazioni della difesa, richiede senza dubbio che l'avvocato penalista si interroghi sulla propria attitudine a

rivestire panni (quelli di chi va alla ricerca di elementi di prova) fin'ora solitamente riservati al Pubblico Ministero (anche in vista di un processo, quale quello davanti al giudice di pace, in cui non si può escludere una progressiva eclissi del rappresentante della pubblica accusa).

Sin dall'inizio delle indagini preli-



Raymond Depardon

minari la difesa ambisce a divenire sempre più parte attiva; occorre dunque l'adozione di schemi mentali nuovi, differenti da quelli consueti, fondati per lo più su un ruolo tendenzialmente reattivo della difesa.

Molteplici gli spunti; da un'analisi delle diverse tipologie di ragionamento inferenziale (di tipo deduttivo, induttivo e abduttivo); a riflessioni su come un'approfondita conoscenza della vittima possa giocare un ruolo determinante nell'individuazione del responsabile di un reato; ad esemplificazioni pratiche ed

esercitazioni volte ad evidenziare la necessità di adottare modalità di ragionamento che evadano da schemi rigidi e consueti, ricorda Gulotta infatti che «non si possono risolvere i problemi con lo stesso modo di pensare di chi li ha generati» (Einstein). Nella sezione dedicata all'investigazione l'Autore si impegna a fornire strumenti utili a sviluppare quella nuova *forma mentis* imposta dalle rinnovate cadenze del processo, ed in particolare dalla nuova strutturazione delle indagini preliminari.

Dal 1989 ci separano oramai quasi

quindici anni; quindici anni di «riforme e controriforme». Oggi sembra però di essere approdati ad una sistemazione delle regole processuali che non potrà più prescindere dalla formazione della prova in contraddittorio, dall'adozione del metodo della cross examination. Il volume qui presentato, grazie tra l'altro alla peculiare formazione dell'Autore – giurista e psicologo insieme – fornisce strumenti importanti per una sempre maggior professionalizzazione in linea con tali ultimi sviluppi normativi.

Stefano Azzolin



Recensioni

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Le aggressioni ai diritti umani in ogni parte del mondo sono spesso state accompagnate dall'impunità dei responsabili.

L'ambizioso obiettivo perseguito dalla Comunità internazionale è stato quello di dare vita ad una istituzione permanente, collegata alle Nazioni Unite, che giudichi, e punisca se ritenuti colpevoli, gli imputati di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, non perseguiti dal proprio stato di appartenenza.

Con l'entrata in vigore dello Statuto di Roma, approvato nel 2002 da 120 paesi e poi ratificato dalla metà di questi, ha preso vita la Corte Penale Internazionale.

Tale organo di giustizia, composto da 18 giudici nominati dagli Stati parte, sarà chiamato a giudicare da un ufficio di accusa presieduto da un Procuratore ugualmente eletto.

La Corte, che avrà sede principale in Olanda, non giudicherà Stati ma esclusivamente individui e potrà prendere in considerazione solo fatti commessi dopo il 2002.


Dalla circoscritta esperienza dei Tribunali Internazionali per il Rwanda e l'ex Jugoslavia, si è pervenuti all'istituzione di una vera e propria Corte permanente dotata di competenza complementare (e cioè operante a fronte dell'inerzia dei Tribunali nazionali interessati), e operante con l'osservanza di articolate regole di giurisdizione che dovranno garantire il rispetto dei principi fondamentali della procedura penale.

Come è ovvio il cammino che ci separa dalla concreta entrata in funzione della Corte è ancora lungo ed il successo di tale percorso è subordinato alla progressiva adesione di tutti gli Stati

membri ONU. Ancora molti Stati, per diverse ragioni, non sembrano disponibili a ratificare lo Statuto: primi fra tutti gli Stati Uniti, la Russia e la Cina.

Non resta che proseguire nello sforzo collettivo di tradurre in realtà il

sogno deliberato il 9 dicembre 1948 dall'assemblea generale dell'ONU, quello di vedere i responsabili di crimini contro l'umanità giudicati da «Tribunali penali internazionali dotati di giurisdizione».



In questo impegno si è distinto in Europa il LINCS (Laboratory for international Criminal Law) che ha aggregato sul tema dipartimenti universitari, ricercatori e studenti in vari paesi europei sviluppando un progetto di ricerca molto innovativo e che ha fortemente contribuito alla informazione e alla

sensibilizzazione della pubblica opinione sull'argomento.

Per gli interessati la presenza in rete è assicurata da un sito (www.eulincs.org) composto da una parte informativa sullo stato del Progetto e da un data base in grado di fornire utili strumenti di ricerca. Ogni ulteriore notizia potrà essere fornita

dal Centro di Iniziativa per l'Europa di Torino (via Conte Verde n. 9 - info@ciepiemonte.it) che ha recentemente pubblicato gli atti di un interessantissimo convegno organizzato presso l'Ateneo torinese da varie facoltà europee.

Fulvio Gianaria



Recensioni

AFRICA ALLA GAM E NEI LIBRI DI GIANNI VERCELLOTTI

Il mistero dell’Africa. Scoprire l’Africa a Torino. Quando, nelle settimane scorse, ho letto la presentazione dell’importantissima mostra «Africa, Capolavori da un continente» promossa da Città di Torino, Fondazione Torino Musei, ArtificioSkira e Compagnia di San Paolo con il Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ospitata dal 2 ottobre 2003 al 15 febbraio 2004 nelle sale della nostra Galleria d’Arte Moderna, ho ripensato ai bei volumi che il collega e amico cuneese Gianni Vercellotti ha pubblicato. I libri di Vercellotti (*Fra pietre lontane*, L’Arciere 1986, *Africa Gli Ultimi Fuochi*, Gribaudò 1997 e *Kubu Gli Imperi neri*, Il Tucano 2001) sono appassionate testimonianze del suo amore per il viaggio, specialmente in Africa, come avventura dello spirito e occasione di pensieri insoliti, nutrite da una robusta cultura e da una inesauribile curiosità per ciò che è meno convenzionale. Scriveva l’antropologo Alberto Salza nella prefazione dell’ultimo libro dell’amico Gianni: «*Sulle spiagge del Ghana, in quella parte dell’Africa nera per prima raggiunta dagli europei, un divinatore ewe mi chiede lumi su come funzionasse l’analisi scientifica degli antropologi che, a quanto pareva, venivano spesso dalle sue parti. Vedi, mi diceva, ogni volta che io lanciavo in aria i miei ossicini per predire il futuro, o allo scopo di trovare la cura per una persona, i tuoi colleghi annotavano con estrema precisione la disposizione che essi assumevano sulla sabbia e registravano tutte le mie parole. Alcuni filmavano le mie mani o la bocca. Ma nessuno osservava il fenomeno più importante:*

ciò che accadeva agli ossicini in aria. È durante il volo che tutto avviene». Salza commenta: «Un europeo in Africa è perduto e ignorante: non vede altro che quel che crede già di sapere. In tal modo non potrà mai adeguarsi al precetto africano: “Quel che non conosci lo trovi dove non sei mai stato”».

L’amico Vercellotti è da anni immerso nella ricerca dell’anima del continente africano. È critico fino al paradosso sia nei confronti degli «insegnamenti civilizzatori» che in ogni tempo hanno dispensato intolleranza e sopruso, rimpiazzando i valori spirituali tradizionali con quelli materialistici, sia nei confronti dei pregiudizi più stereotipati e persistenti, figli di grottesche generalizzazioni. Per questo lavora incessantemente sulle diversità, con il piacere di scoprire, descrivere e fotografare la grande varietà di popolazioni e ambienti fisici che connotano il gigantesco continente. E scrive anche e specialmente per protestare: «... *Siamo riusciti ad introdurre la vergogna per la propria vita e la propria storia in intere comunità sostituendo semplicemente abbigliamenti ed aspettative...* Ma che genere di storia hanno gli africani? Proprio su questo Vercellotti ci invita a pensare: sistemi sociali, religioni, valori morali, credenze magiche, arti e metafisica: un patrimonio enorme e poco conosciuto, specialmente perché non scritto, abbastanza per non farci sentire autorizzati a confinare tutto un continente tra i «popoli senza storia».

La mostra alla GAM rappresenta un’occasione unica in campo europeo per andare nella direzione verso cui Vercellotti ci spinge con la sua passione. Il prestigio internazionale del curatore della mostra Ezio Bassani, affian-

cato da un comitato scientifico composto da rappresentanti di musei tra i più importanti del mondo, lascia presagire che l’evento, il cui allestimento è progettato dai torinesi Carlo Viano e Ferdinando Fagnola, sia destinato a lasciare il segno nella Storia dell’Arte Africana. Quattro sezioni allestite sui tre piani della GAM, quattrocento opere provenienti da tutte le maggiori collezioni d’Europa, Africa e America, tre millenni d’arte africana esposti grazie anche a prestiti eccezionali di musei mondiali. Il cliché dell’arte africana come esclusiva espressione di primitivismo e tribalità troverà filo da torcere davanti alle sofisticate sculture in terracotta della civiltà Nok, risalenti al sesto-settimo secolo avanti Cristo, venute alla luce (miniere di stagno!) nei territori dell’attuale Nigeria settentrionale nella seconda metà del novecento, ai sontuosi bronzi di corte del ricchissimo regno del Benin, risalenti al quarto secolo dopo Cristo, di raffinata perfezione formale ed espressività classica, ed alle incisioni finissime degli avori realizzati nel cinquecento da artisti africani su committenza europea. L’ammirazione per queste opere prende però inevitabilmente le mosse da una concezione occidentale e convenzionale della bellezza, che orienta ad apprezzare ciò che risponde a canoni e aspettative preesistenti. Il fascino più straordinario dell’arte africana, quello che ha provocato una vera e propria deflagrazione nell’arte europea dei primi del novecento, testimoniata dalle opere di Picasso, Matisse, Léger, Giacometti e altri famosissimi artisti ai quali viene dedicata un’intera sezione della mostra, è rappresentato meglio dalla valenza simbolica ed espressiva di altre opere di sconvolgente forza emotiva, testimonianza della capacità

di intuizione artistica degli sconosciuti esecutori. La quarta sezione della mostra, dedicata a esemplari non «di corte», cioè sculture, feticci, oggetti rituali e di uso, reliquiari e maschere, promette in effetti di essere la più affa-

scinante, specialmente per lo spazio enorme che lascia alla soggettività del visitatore. Per provare a cercare e a vedere, come ci raccomanda Salza con l'aneddoto del divinatore ewe e dei suoi ossicini lanciati in aria, qualcosa

di diverso da quello che si crede già di sapere, e per rispettare ciò che gli altri sanno, o sentono, o esprimono diversamente da noi, magari più e meglio.

Anna C. Ronfani



Ricordi

RICORDO DI ALBERTO FIORE

Alberto Fiore ci ha lasciati, nel marzo di quest'anno. Troppo presto. Ho conosciuto Alberto poco meno di dieci anni fa, quando, accompagnato da un comune amico, mi sono rivolto a lui, perché mi introducesse alla pratica forense. La prima impressione che serbo di quell'incontro è di immediata generosità nell'accogliermi. La seconda, pochi mesi dopo, è di intelligenza e premura, con le quali, lui civilista, mi disse: *«tu vuoi fare penale, ho trovato un bravo collega, presso cui potrai proseguire la pratica»*. Sono tornato altre volte nel suo studio. Al contatto professionale si è sostituita un'amicizia che si è poi consolidata nel corso degli anni.

Alberto Fiore era un pregiato artigiano del diritto. Un avvocato completo e preparato. Un esempio di serena dedizione alla professione.


Di lui mi colpiva l'attenzione per i clienti e per il risvolto umano delle vicende di cui si occupava: mi stupiva (e ne apprezzava) la partecipazione al portato di sofferenza, che ogni controversia reca con sé. Era evidente, quando parlava delle cause, che in esse coglieva lucidamente la vita che pulsava sotto l'aridità delle formule e dei termini giuridici.

Penso a lui come ad un autentico professionista intellettuale, un giusto equilibrio di capacità tecnica e di interessi umanistici.

Un avvocato, che, vivendo di parole e di lettere, nutriva la conoscenza del diritto, che era approfonditissima, con l'interesse per la storia, per la letteratura, per l'arte. Uscito dal Tribunale, spesso si attardava nelle librerie antiquarie alla ricerca di quei testi antichi, dei quali era un appassionato collezionista.

Nella borsa delle vacanze – mi diceva un anno – portava un libro di storia, un romanzo ed una monografia in tema di locazione.

Negli ultimi anni manifestava sempre più spesso disagio nel constatare l'inosservanza da parte di colleghi delle rego-



le di correttezza. Certamente in controtendenza, continuava ad interpretare la professione in modo riservato, estraneo com'era ad ogni forma di pubblicità.

La scomparsa di Alberto, così improvvisa e prematura, è la perdita di un solido riferimento umano e professionale. Rimane intatto l'esempio di un modo antico ed attuale di essere avvocato.

Maurizio Basile



Ricordi

RICORDO DI VITTORIO NEGRO

L' amico e collega Vittorio Negro apparteneva alla generazione di coloro che, nati poco dopo la fine della prima guerra mondiale (era del novembre 1922), crebbero nel «ventennio», patirono i lutti e le rovine della seconda guerra mondiale e si trovarono, meno che ventenni, ad affrontare dopo l'8 settembre 1943 quella che è stata definita «la scelta». Da che parte stare cioè, in un'Italia materialmente e ideologicamente divisa. Lui non esitò e divenne partigiano nella 18ª Brigata Garibaldi, poi divisione, che operò fra le colline e le montagne del Canavese, fra Pian-Audi e Corio.

Nell'ultimo periodo, con la qualifica di «commissario politico», partecipò alla liberazione di Torino. Credo che, per ricordarlo come avrebbe desiderato, occorra partire da questa sua esperienza, uno degli aspetti più significativi della sua vita.


Dopo il periodo bellico riprese gli studi universitari. Si laureò in giurisprudenza dedicandosi poi, con successo, all'attività forense che non ha più abbandonato, guadagnandosi, tra l'altro, la stima dei colleghi che lo elessero membro del Consiglio dell'Ordine, per molti anni.

Parallelamente all'attività professionale Vittorio coltivò l'impegno politico iscrivendosi dapprima alla Federazione giovanile comunista poi al PCI. Adesioni che per lui rappresentavano, in certo senso, la prosecuzione dell'impegno di «partigiano». Conquistata la democrazia occorreva applicarla... Entrò in competizioni elettorali e fu eletto dapprima consigliere comunale nella sue zone di «partigiano» a Corio Canavese e Lanzo. Poi, dal 1970 al 1980, fu consigliere provinciale di Torino.

Come altri che avevano vissuto il suo stesso percorso politico soffrì per i «fatti di Budapest», «di Praga» e per le «rivelazioni» al XX congresso del PC sovietico del 1956. Tra noi non approfondimmo mai... Avendo conseguentemente a tali vicende fatto scelte diverse, ma essendo amici, per tacito accordo, evitammo inutili personali contrasti.

Quando il partito comunista italiano divenne «altro» Vittorio, entrò a fare parte, se non sbaglio, prima di «rifondazione comunista» e poi del «partito dei comunisti italiani».

Pur attraverso tali accennati sconvolgimenti, tuttavia, la sua attività, specie negli ultimi anni, fu costantemente rivolta all'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) di



cui era divenuto Presidente provinciale torinese e membro del Consiglio nazionale. Se ne interessò ancora dal suo letto d'inferno chiedendo notizia e dando utili consigli e suggerimenti a chi lo visitava. Si trattava di conservare la memoria della «guerra di liberazione» e di difenderne i contenuti.

C'è un ulteriore aspetto della personalità di Vittorio che, in un ricordo pur sintetico di lui, credo non debba essere dimenticato: era uomo di cultura voracissimo di letture le più varie. Molto preparato nel campo musicale fu, per ben due volte, nominato in rappresentanza del Sindaco, sovrintendente del Teatro Regio di Torino. Era in particolare versato in musica classica.

Ma io lo ricordo anche tra amici, seduto al pianoforte, suonare e cantare allegramente canzoni popolari, melodiche e di tutti i generi... È questa, forse, un'immagine di sé che non gli sarebbe dispiaciuta.

Bianca Guidetti Serra



Ricordi

RICORDO DI VITTORIO CHIUSANO

«**I**o amo l'Avvocatura e ad essa ho dedicato la mia vita». Questo era Vittorio Chiusano e questo era l'impegno con cui affrontava la professione.

Soleva dire che questo lavoro era come un'amante gelosa che catalizzava ogni tua risorsa usarendo l'ultimo anelito di energia lasciandosi spossato e pur tuttavia appena ti allontanavi per recuperare le forze sei già pronto a buttarti con maggior foga e rinnovata dedizione nelle nuove battaglie.

Chi ha avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con lui, pagando il prezzo elevato di notti insonni, di fidanzate o mogli in attesa, ha imparato a prestare attenzione a quei particolari che ad un occhio inesperto potevano apparire insignificanti ma che grazie al suo lucido ragionamento assumevano un'enorme importanza.

Alla fine del processo le carte sulle quali aveva studiato erano così malconce e variopinte di segni di matita rossa e blu da far apparire i singoli fogli tanti aeroplanini pronti al decollo. Quei colori indicavano la diversa rilevanza di quei fondamentali dettagli che gli permettevano di vincere o quanto meno di rendere sicuramente più difficile confutare le Sue tesi.

Ogni processo era una battaglia diversa ma che aveva tuttavia una sola costante: l'avvocato Vittorio Chiusano, sicuro timone in ogni tempesta, coadiuvato a volte da un praticante, da un avvocato alle prime armi e talvolta da un fidato associato.

L'umiltà e la professionalità dell'avvocato si concretizzava sia nell'attenzione con la quale ascoltava l'opinione di un giovane collega, sia nel mantenere «ossessivamente» quel rispettoso Lei col quale si rivolgeva a tutti, anche a coloro con i quali lavorava a stretto contatto da molti anni.

La dedizione per questa professione in tutte le sue manifestazioni è la pesante eredità che ha lasciato nelle mani dello studio.



Non sarà facile colmare l'enorme vuoto umano e professionale di una persona di tale carisma, ma applicandoci con lo stesso spirito e con la stessa dedizione che ha animato la vita del nostro Maestro, speriamo di assomigliargli un po'.

**I collaboratori
dello Studio Chiusano**



Ricordi

RICORDO DI MARIO AMBROSECCHIA


Mio padre nacque nel 1938 in un paese del Sud Italia in una famiglia di mezzi molto modesti. Il suo insegnante delle scuole elementari notò subito che il suo alunno era un bambino precoce e di intelligenza nettamente superiore ai compagni di classe, e pregò mio nonno di far procedere mio padre nei suoi studi. Circa vent'anni dopo, i tanto amati studi culminarono con una laurea in Giurisprudenza con 110 e lode. In seguito vennero gli anni di gavetta: un posto di lavoro in banca, il praticantato e gli inizi di una vita professionale molto promettente. L'anno più importante nella vita di mio padre fu indiscutibilmente il 1971, con l'apertura del suo studio legale in Aprile e matrimonio in Ottobre.

L'ampliamento della famiglia iniziò con mio fratello nel 1973 seguito dal mio arrivo sette anni dopo.

Nonostante successi personali e professionali, mio padre si è sempre sentito un uomo del popolo. La sua umiltà e la sua disponibilità umana erano ben note a chi lo conosceva a fondo. I più grandi ideali di mio padre erano la Giustizia e l'Onestà, a cui ha dedicato la sua intera esistenza. Ogni sua azione era dettata da un ideale di morale assoluta derivata dall'amata filosofia di Kant. Tutto ciò che mio padre ha ottenuto e raggiunto nella sua vita è stato «cum labore et deo favente» – come direbbe lui. Un lavoratore instancabile e un uomo di cultura immensa, mio padre dedicò la sua vita al prossimo, fosse costui o costei un cliente, un collega, un amico o un familiare.

Mio padre era un uomo che non temeva di andare controcorrente, perché – come amava dire – alla fine dei conti, rispondeva solo a Dio e a se stesso. Mio padre era un precursore dei suoi tempi con incredibile lungimiranza nel predire eventi futuri. Una persona di generosità immensa, la maggior parte delle persone che hanno avuto l'onore di conoscerlo, ne dipingono un'immagine di un uomo generoso sia col proprio tempo che col proprio denaro.

I grandi amori di mio padre furono la sua famiglia, il suo lavoro, Madre Natura (in tutte le sue manifestazioni) e gli studi accademici e culturali. Tra le sue passioni culturali, vorrei citare la storia degli antichi Romani, il Latino, la letteratura, la psicologia, la storia e la filosofia. Mio padre era un uomo in grado di fermare qualsiasi sua attività per apprezzare i piccoli piaceri della vita, una buona tazza di caffè, un piatto di pastasciutta dopo una giornata di lungo lavoro e le sue automobili.



Quando penso a mio padre, mi sembra ancora di risentirlo dire le sue espressioni più famose, come le parole di Ulisse prima del Folle Volo nel ventiseiesimo canto dell'Inferno di Dante «Fatti non foste a viver come bruti, ma per servir virtute e canoscenza», o la storia dell'agnello e il lupo di Fedro o l'Addio ai Monti di Manzoni. Poi mi ricordo che l'unico modo in cui posso risentire tutto ciò è nella mia memoria.

Il 19 maggio 2003, abbiamo perso più di un padre, un marito, un nonno, un amico, un collega, un avvocato, un giudice. Abbiamo perso un uomo di intelligenza eccezionale, uno spirito libero, onesto, coraggioso, forte, audace.

Spero che queste poche parole possano far conservare nella mente dei lettori il ricordo di un uomo unico, la cui vita è stata un esempio di chi ha avuto il coraggio di vivere come un leone in un mondo di pecore.

Jennifer Ambrosecchia